Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 settembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510I
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Emilia-Romagna

Regione Veneto

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1978, n. 567.
Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 462;

Visti gli accordi intervenuti il 12 aprile 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL scuola ed università e della CISAPUNI, ed il 23 maggio 1978 fra il Governo ed i rappresentanti dello SNALS, sulla nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, nonchè al personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria ed al personale degli osservatori astronomici e vesuviano, compresi gli astronomi ed i ricercatori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Il lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche e delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, è consentito, nei limiti e con le modalità indicati nei successivi articoli, soltanto per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili.

Esso è autorizzato entro il limite delle assegnazioni di fondi a singoli uffici scolastici provinciali, determinati annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previa consultazione delle organizzazioni sindacali a

carattere nazionale maggiormente rappresentative, sulla base di parametri oggettivi quali la popolazione scolastica e la tipologia delle istituzioni scolastiche esistenti nelle province interessate.

Art. 2.

I provveditori agli studi, nonché il sovraintendente scolastico per la provincia di Bolzano, l'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca e l'intendente scolastico per la scuola delle località ladine per il personale a carico dello Stato, autorizzeranno, sentito il consiglio scolastico provinciale, il lavoro straordinario eventualmente occorrente alle singole istituzioni scolastiche, su proposta motivata dei rispettivi capi di istituto da effettuarsi nell'ambito della programmazione annuale della vita e dell'attività della scuola, deliberata dal consiglio di circolo o di istituto.

Le singole autorizzazioni dovranno indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dalla amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene prevista l'esecuzione del lavoro straordinario ed il numero di ore riconosciute indispensabili per corrispondere alle eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio.

Prima dell'emanazione dei provvedimenti autorizzativi di cui al comma precedente, la competente autorità scolastica provinciale espone ad un'apposita delegazione sindacale gli elementi conoscitivi ed i criteri generali ai quali intende informare i provvedimenti medesimi.

La delegazione suddetta, che è composta di un elemento per ciascuno dei sindacati più rappresentativi su base nazionale, formula eventuali osservazioni e proposte entro il termine massimo di sei giorni.

Art. 3.

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna provincia interessata, il cui ammontare, salvo quanto previsto per il personale direttivo nell'ultimo comma del successivo art. 4, non potrà comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità dell'altro personale in servizio, cui può essere richiesta l'effettuazione di lavoro straordinario ai sensi del presente decreto, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate dall'apposito provvedimento, con il quale potrà altresì essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore o gli altri diversi limiti previsti nei successivi articoli.

Ove non sia diversamente stabilito con il decreto di cui al precedente art. 1, la spesa mensile del lavoro straordinario non può normalmente superare il dodicesimo dello stanziamento annuo.

Per esigenze di servizio che non consentano l'uniforme distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno, il predetto limite può essere superato nei periodi di più intensa attività, purchè sia assicurato il servizio per i restanti periodi e resti per questi ultimi una disponibilità non inferiore, per ciascun mese, alla metà di quella normalmente utilizzabile.

Al termine di ogni anno finanziario il provveditore agli studi presenterà, sulla base di analoghe relazioni dei capi di istituto e dei direttori di circolo, una circostanziata relazione finale al consiglio di amministrazione del Ministero sull'entità delle prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e rese, nonchè in ordine all'effettivo risultato conseguito; ciò anche al fine delle eventuali successive autorizzazioni. Di tali relazioni si terrà conto nella relazione annuale di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

In relazione ai particolari impegni connessi con il funzionamento della scuola, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario per il personale direttivo, compreso quello incaricato, può essere disposta nell'ambito e con i limiti di ciascuno dei seguenti raggruppamenti ed entro il numero di ore in ciascuno di essi indicate:

fino a 150 ore annue per le scuole fino a dieci classi o per le istituzioni educative con popolazione scolastica fino a 250 alunni;

fino a 220 ore annue per le scuole da undici a venticinque classi o per le istituzioni educative con popolazione scolastica fino a 500 alunni;

fino a 300 ore annue per le scuole da ventisei a cinquanta classi o per le istituzioni educative con popolazione scolastica superiore a 500 alunni;

fino a 350 ore annue per le scuole con oltre cinquanta classi.

I predetti limiti orari possono essere aumentati:

di tre ore mensili:

a) per ogni due classi di doposcuola o a funzionamento serale;

b) per ogni due corsi integrativi, sperimentali, di perfezionamento o postdiploma;

c) per gli istituti d'arte, i conservatori di musica, ove funzioni una scuola media annessa;

d) per le scuole funzionanti con doppi turni;

di un'ora mensile per l'attività di educazione popolare;

di un'ora mensile per altre attività comprese nei programmi compilati dai consigli di circolo o di istituto ai sensi della lettera *d)* dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

di tredici ore mensili per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche in cui funzionino scuole a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti o aziende annesse, nonchè nelle istituzioni educative presso le quali funzionino scuole statali.

Le sezioni di scuola materna sono computate, ai fini dei raggruppamenti di cui al precedente primo comma, unitamente alle classi delle scuole elementari presso cui sono funzionanti.

Le ore di lavoro straordinario retribuibili a ciascun capo di istituto non potranno comunque superare le 50 ore mensili.

La relativa spesa complessiva non potrà superare la somma pari al corrispettivo di 25 ore mensili per ciascuna unità di personale, riferita ad undici mesi di ciascun anno finanziario.

Art. 5.

Per l'attività di direttore di scuola coordinata di istituto professionale e per quella di addetto alla vigilanza di sezione staccata, il personale docente può essere autorizzato a prestare lavoro straordinario, in ecce-

denza alle ore 20 mensili di attività connesse al funzionamento della scuola comprese nell'orario d'obbligo, fino a 13 ore mensili.

Al docente che, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sostituisce il direttore didattico od il capo d'istituto per assenza o impedimento dello stesso, è corrisposto, per il periodo della sostituzione, il compenso per lavoro straordinario nella misura corrispondente alla classe di stipendio in godimento e nei limiti orari autorizzati per il titolare, il quale per tale periodo non ha titolo al compenso stesso.

In ogni caso il cumulo delle ore di lavoro straordinario effettuate nel mese dal titolare e dal vicario, quale sostituto del titolare, non può superare il limite di ore di lavoro straordinario autorizzate per il mese stesso.

Nei circoli didattici affidati in reggenza, perchè privi di titolare, il docente collaboratore scelto dal direttore didattico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario per un numero di ore pari alla metà di quello che sarebbe spettato al direttore didattico titolare, sulla base dei criteri indicati al precedente art. 4.

Art. 6.

Fermo restando il limite di spesa pari al corrispettivo di 140 ore annue indicato nel precedente art. 3, gli ispettori tecnici periferici possono essere autorizzati ad effettuare lavoro straordinario fino a 280 ore annue.

Art. 7.

La disposizione di cui al precedente articolo si applica anche al direttore amministrativo delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica, nonchè al segretario dei circoli didattici, delle scuole ed istituti di istruzione secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1978 la misura oraria del compenso per lavoro straordinario per il personale ispettivo, direttivo e docente, nonchè per il personale non docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni universitarie con parametro 370 o superiore, è determinata secondo gli indici percentuali di cui alle annesse tabelle, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio ed indennità di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Per il rimanente personale, escluso quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la misura oraria del compenso per lavoro straordinario è stabilita in 1/1544,869 della retribuzione iniziale lorda annua per stipendio e per assegno perequativo o assegno annuo pensionabile, prevista per ciascun parametro di ciascuna qualifica.

Per la determinazione della misura oraria del compenso per lavoro straordinario di cui ai precedenti commi, viene considerato anche l'importo della tredicesima mensilità — da ragguagliare a mese per il personale contemplato dal primo comma — dell'anno immediatamente precedente.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) e nei giorni festivi, purchè si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai precedenti commi è maggiorata del 30 per cento.

La misura del compenso orario risultante dall'applicazione del presente articolo è ulteriormente maggiorata di un importo pari ad 1/175 della misura mensile dell'indennità integrativa speciale spettante, alla data del 1° gennaio di ogni anno, alla generalità del personale statale in attività di servizio.

La misura complessiva così ottenuta è arrotondata alle lire dieci per eccesso.

Art. 9.

Il personale ispettivo, direttivo, docente educativo e non docente contemplato dal presente provvedimento, nonchè il personale non docente dell'università, il quale presti servizio, in base alle vigenti disposizioni di legge, presso uffici dell'amministrazione scolastica centrale o periferica, nonchè presso altre amministrazioni statali od enti pubblici, può essere autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nei limiti e con le modalità stabiliti per il personale di detti uffici o enti.

La spesa relativa al compenso del lavoro straordinario al personale contemplato nel presente articolo è a carico dell'amministrazione statale o dell'ente pubblico che utilizza il personale medesimo.

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1977, fermo restando quanto disposto nei commi precedenti, al personale di cui al primo comma l'attribuzione dei compensi per lavoro straordinario prestato in tale periodo non può superare in ogni caso il beneficio massimo raggiungibile per ogni dipendente in base alla disciplina vigente fino alla data del 30 giugno 1977, a mente del comma primo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422.

Art. 10.

Salvo quanto stabilito dal successivo art. 11, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei confronti del personale in esso contemplato cessano di avere applicazione i particolari limiti previsti dalle precedenti disposizioni in materia di prestazioni di lavoro straordinario.

Fino a quando non sarà riordinata la materia dello orario di servizio, restano fermi gli attuali limiti orari e le misure dei compensi per lavoro straordinario spettanti agli assistenti dell'istituto statale « A. Romagnoli » di specializzazione per gli educatori dei minorati della vista ed agli assistenti degli istituti statali per sordomuti, per il completamento dell'orario di servizio, ai sensi rispettivamente dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1964, n. 292 e dell'art. 3 della legge 30 luglio 1973, n. 488.

Art. 11.

Per le istituzioni scolastiche la cui attività richieda prestazioni straordinarie di assoluta indilazionabilità in eccedenza ai limiti di cui ai precedenti articoli, possono essere autorizzati, con apposito motivato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, particolari limiti per determinati con-

tingenti di personale e per periodi non eccedenti l'anno finanziario; può essere altresì assegnato un numero globale di ore di lavoro straordinario da utilizzare per particolari lavori *una tantum*, quantitativamente definibili.

Il decreto di cui al precedente comma dovrà indicare, oltre i motivi per i quali le prestazioni sono richieste dall'amministrazione, il numero e le qualifiche del personale da impiegare, il periodo di tempo per il quale viene richiesta la esecuzione del lavoro straordinario, il numero di ore riconosciute indispensabili per fronteggiare le straordinarie indilazionabili esigenze di lavoro nonchè l'ammontare della spesa.

Al termine di ogni periodo autorizzato l'amministrazione, sulla base dei dati comunicati dai provveditori agli studi in ordine ai risultati conseguiti, presenterà una circostanziata relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero del tesoro ed al Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Art. 12.

Per il personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, ivi compresi gli astronomi ed i ricercatori, il lavoro straordinario può essere autorizzato, per eccezionali e comprovate esigenze di servizio riconosciute indilazionabili, entro il limite delle assegnazioni di fondi alle singole istituzioni universitarie, determinate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I rettori e i direttori delle istituzioni suindicate autorizzeranno il lavoro straordinario eventualmente occorrente, sentita la commissione di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808, o, per gli osservatori astronomici, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, con propri provvedimenti che dovranno contenere gli elementi elencati al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 13.

Le ore di lavoro straordinario, da effettuarsi entro il limite dei fondi complessivamente assegnati a ciascuna istituzione universitaria ed il cui ammontare non potrà comunque eccedere l'importo pari al corrispettivo di 140 ore annue per ciascuna unità di personale in servizio, possono essere retribuite soltanto per le prestazioni effettivamente rese e preventivamente autorizzate nell'apposito provvedimento, con il quale potrà altresì essere consentito di raggiungere il limite annuo individuale di 240 ore.

In via transitoria e per non oltre un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1978, le assegnazioni di fondi alle singole istituzioni universitarie saranno effettuate sulla base di 140 ore annue *pro capite*, integrate come segue sulla base del rapporto percentuale fra popolazione studentesca e personale non docente in servizio, con esclusione, ai fini di tale calcolo, del personale che fruisce dei benefici previsti dalla legge 16 maggio 1974, n. 200:

inferiore al 2 per cento . .	+ 30 per cento
inferiore al 3 per cento	+ 25 »
inferiore al 4 per cento . .	+ 20 »
inferiore al 5 per cento	+ 15 »
inferiore al 6 per cento	+ 10 »

Per quanto concerne la distribuzione delle prestazioni straordinarie nel corso dell'anno e l'eventualità di prestazioni straordinarie in eccedenza ai limiti sopra indicati, si applicano le norme e le procedure dei precedenti art. 3, secondo e terzo comma, e art. 11. Le relazioni in essi richieste saranno predisposte dai rettori o direttori delle istituzioni universitarie.

Possono consentirsi ulteriori deroghe al disposto del comma secondo del citato art. 3 con espresso motivato provvedimento, salvo in ogni caso, il limite annuo di ore e di spesa.

Per i progetti di ricerca le richieste devono essere correlate al personale impiegato ed al tempo previsto nel programma.

Non potranno essere richieste deroghe ai limiti normali per personale che fruisce della citata legge 16 maggio 1974, n. 200, per il quale valgono i limiti normali di cui al primo comma.

Art. 14.

Per il periodo 1° gennaio 1978-30 settembre 1978 il compenso spettante, in base alle vigenti disposizioni, al personale docente della scuola secondaria ed artistica e della scuola elementare per le ore di insegnamento eccedenti l'orario d'obbligo, è determinato rispettivamente in ragione di un diciottesimo e di un ventiquattresimo del solo stipendio tabellare in godimento, aumentato di un'aliquota pari al cinquanta per cento dell'assegno di cui all'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477.

Ferma restando l'attuale disciplina dell'orario di lavoro, la normativa di cui al precedente comma, si applica anche al personale indicato nella legge 2 aprile 1968, n. 466.

Art. 15.

Nella prima applicazione della nuova disciplina gli eventuali conguagli per la corresponsione delle nuove tariffe orarie dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, effettuate nel periodo dal 1° gennaio 1978 alla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno consentiti in relazione alle ore autorizzate ed effettivamente rese nel predetto periodo pregresso e, comunque, nel rispetto del limite globale delle ore annuali autorizzabili ed a condizione che nei mesi successivi rimanga in bilancio una disponibilità finanziaria non inferiore, per ciascun mese, alla metà del dodicesimo della spesa totale normalmente utilizzabile per i fini di cui trattasi.

Alla copertura della maggiore spesa derivante dalla applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 462.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MORLINO — PANDOLFI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 54

TABELLA DEGLI INDICI PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIRETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE STATALI.

Qualifiche	Parametro	Indici percentuali
PERSONALE CON PARAMETRO COMPRESO TRA IL 370 ED IL 609		
Personale direttivo e docente:		
Ispettore tecnico periferico	600	98
Direttore di conservatorio, di accademie di belle arti e di accademie nazionali di arte drammatica e di danza	609 535	98 95
Preside di istituto o scuola di istruzione secondaria di secondo grado, liceo artistico ed istituto d'arte; rettore di convitto nazionale, direttrice di educandato femminile statale e direttore di scuola speciale statale	535 443	95 92
Preside di scuola media, vice rettore di convitto nazionale e vice direttrice di educandato femminile statale	535 443	95 92
Direttore didattico, direttrice di scuola materna e vice direttore di scuola speciale statale	530 443	95 92
Vice rettore aggiunto dei convitti nazionali, personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica e personale educativo (art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/1974)	535 443 410 397	95 92 92 92
PERSONALE NON DOCENTE		
Carriera direttiva:		
Direttore amministrativo	530	95
Direttore capo di segreteria .	426	92
Carriera di concetto:		
Segretario capo	370	90

TABELLA DEGLI INDICI PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITA', DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E VESUVIANO.

Qualifiche	Parametro	Indici percentuali
Direttore amministrativo di prima classe ad esaurimento e qualifiche equiparate	530	95
Direttore amministrativo di seconda classe ad esaurimento e qualifiche equiparate	426	95
Direttore amministrativo aggiunto e qualifiche equiparate	387-530	92
Segretario capo e qualifiche equiparate . .	370	90

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 luglio 1978.

Sostituzione di quattro componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 19 luglio 1976, concernente la nomina, per il triennio 1° marzo 1976-28 febbraio 1979, del presidente e dei componenti il comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, tra i quali i magistrati della Corte dei conti dott. Antonio Esposito e dott. Mario Irbicella ed il rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra avv. Mario Mariano Giulia;

Visto il successivo decreto 31 marzo 1977, con il quale è stato chiamato, tra gli altri, a far parte di detto consesso, il dott. Silvio Benvenuto, consigliere della Corte dei conti;

Visti gli articoli 91 e 92 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 14 della legge 28 luglio 1971, n. 585;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dell'avv. Mario Mariano Giulia e del dott. Mario Irbicella, deceduti, nonchè del dott. Silvio Benvenuto il quale ha rinunciato all'incarico e del dott. Antonio Esposito che è stato assegnato ad altro ufficio;

Viste le designazioni formulate dalla Corte dei conti con le note n. 388/9 del 22 febbraio 1978, del 4 aprile 1978, del 22 aprile 1978 e del 24 maggio 1978 e dall'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra con nota n. 0067/I/78 del 1° giugno 1978;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri sulle segnalazioni del Ministro del tesoro;

Decreta:

Con effetto dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 1979, sono chiamati a far parte del comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, in qualità di membri, i signori:

Lanzafame dott. Giuseppe, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Silvio Benvenuto;

Pastore dott. Pasquale, consigliere della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Mario Irbicella;

Russo dott. Orfeo, rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra, in sostituzione dell'avv. Mario Mariano Giulia;

Ventura Signoretti dott. Francesco, presidente di sezione della Corte dei conti, in sostituzione del dottor Antonio Esposito.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 luglio 1978

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

ANDREOTTI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1978
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 248

(7302)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1978.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, in Mortara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), con effetto dal 3 novembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 29 settembre 1976, 30 settembre 1976, 5 maggio 1977 e 15 novembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.C.I.C. - Società Alessandro Colli industria compensati, con sede in Mortara (Pavia), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(7557)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della categoria supposte, nella confezione 10 supposte, della specialità medicinale denominata « Eufenil » della ditta Biotrading Co., in Milano. (Decreto di revoca numero 5212/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 dicembre 1961, col quale venne registrata al n. 11829/C la categoria supposte, nelle confezioni da 6 e 10 supposte, della specialità medicinale denominata « Eufenil », a nome della ditta Biotrading Co., con sede in Milano, via Montenapoleone, 20, ora sita in Milano, via Ascanio Sforza, 79, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 3787/R del 10 novembre 1962, col quale è stata revocata la confezione 6 supposte del prodotto suddetto, in seguito a rinuncia della ditta interessata;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, contenente acidofenilchinolincarbonico, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto l'evoluzione delle conoscenze scientifiche ha messo a disposizione farmaci che dispongono dello stesso tipo di attività e che manifestano effetti collaterali minori;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte, nella confezione 10 supposte, della specialità medicinale denominata « Eufenil », registrata al n. 11829/C, in data 12 dicembre 1961, a nome della ditta Biotrading Co., con sede in Milano, via Ascanio Sforza, 79.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7366)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Cafsulfa » capsule, nelle confezioni da 8 e 20 capsule e della relativa categoria emulsione nella confezione da g 100 della ditta Ripari Gero S.r.l., in Siena. (Decreto di revoca n. 5229/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 29 aprile 1967, con il quale sono state registrate ai numeri 17573 e 17573/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Cafsulfa » capsule, nelle confezioni da 8 e 20 capsule e la relativa categoria emulsione nella confezione da g 100, a nome della ditta Gero farmaceutici S.r.l. con sede in Roma, viale Jonio, 374, ora Ripari Gero S.r.l., con sede in Siena, via Chiantigiana, 84, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche riportate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 165 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Cafsulfa » capsule, nelle confezioni da 8 e 20 capsule e della relativa categoria emulsione nella confezione da g 100, registrate rispettivamente ai numeri 17573 e 17573/A in data 29 aprile 1967, a nome della ditta Ripari Gero S.r.l., con sede in Siena, via Chiantigiana, 84.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1978.

Autorizzazione al comune di Viterbo a contrarre un mutuo per eseguire i lavori di sistemazione dell'edificio destinato a sede degli uffici giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la deliberazione consiliare n. 482 del 28 luglio 1977 del comune di Viterbo;

Vista la decisione n. 21257, con la quale il comitato di controllo della provincia di Viterbo, regione Lazio, approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 350.000.000 per i lavori di sistemazione dell'edificio adibito a sede degli uffici giudiziari di Viterbo;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di eseguire i lavori di sistemazione all'edificio destinato a sede degli uffici giudiziari di Viterbo;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire i lavori di sistemazione all'edificio destinato a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato dall'ufficio tecnico comunale, il comune di Viterbo è autorizzato a contrarre con la Direzione generale degli istituti di previdenza un mutuo di L. 350.000.000 con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Per l'ammortamento di detto mutuo è concesso ai termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, al comune di Viterbo un contributo nella misura di L. 38.557.000 annue (pari all'85 % dell'annualità d'ammortamento del mutuo) per la durata di anni quindici.

La spesa graverà sul cap. 7051 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia a partire dall'esercizio 1976 e fino all'esercizio 1990.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia liquiderà con decorrenza dall'inizio e per ogni anno del periodo d'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Direzione generale degli istituti di previdenza, per conto del comune di Viterbo, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

I lavori di cui all'art. 1 dovranno essere ultimati entro e non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, pena la revoca del contributo.

Art. 5.

Con successivo provvedimento del Ministero di grazia e giustizia sarà indicata la decorrenza dell'ammortamento del mutuo per il pagamento annuo del contributo.

Roma, addì 1° agosto 1978

p. *Il Ministro di grazia e giustizia*
SPERANZA

p. *Il Ministro dell'interno*
DARIDA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1978
Registro n. 22 Giustizia, foglio n. 122

(7623)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, in Iglesias.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), con effetto dal 21 febbraio 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piombo zincifera sarda, con sede in Iglesias (Cagliari), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(7559)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1916/78 della commissione, del 9 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1917/78 della commissione, del 9 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1918/78 della commissione, del 9 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1919/78 della commissione, del 9 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1920/78 della commissione, del 9 agosto 1978, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 1921/78 della commissione, del 7 agosto 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1896/73 e (CEE) n. 1045/78 per quanto riguarda i prodotti che possono formare oggetto di acquisti all'intervento nella Repubblica federale di Germania e i relativi coefficienti nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 1922/78 della commissione, del 9 agosto 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1923/78 della commissione, del 9 agosto 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 219 *del* 10 *agosto* 1978.

(204/C)

Regolamento (CEE) n. 1924/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2635/77 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari di alcuni tessuti, velluti e felpe, tessuti su telai a mano, delle voci ex 50.09, ex 55.07, ex 55.09 ed ex 58.04 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 1925/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2636/77 recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per alcuni prodotti fatti a mano.

Regolamento (CEE) n. 1926/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per il trattamento di taluni prodotti tessili in regime di traffico di perfezionamento passivo della Comunità.

Regolamento (CEE) n. 1927/78 del consiglio, del 25 luglio 1978, per la conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di iuta.

Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare del Bangladesh sul commercio dei prodotti di iuta.

Pubblicati nel n. L 225 *del* 16 *agosto* 1978.

(205/C)

Regolamento (CEE) n. 1928/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1929/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1930/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio di oliva.

Regolamento (CEE) n. 1931/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1932/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1933/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 1934/78 della commissione, dell'8 agosto 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1935/78 della commissione, dell'8 agosto 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 1936/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1804/77 per quanto riguarda la data di consegna dell'alcole ottenuto dalla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Regolamento (CEE) n. 1937/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che istiuisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 1938/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio allo stato naturale.

Regolamento (CEE) n. 1939/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa le restituzioni per i cereali e le farine, le semole e i semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1940/78 della commissione, del 10 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 220 *dell'*11 *agosto* 1978.

(206/C)

Regolamento (CEE) n. 1941/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1942/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1943/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 373/78 per quanto concerne la definizione del fatto generatore del pagamento relativo agli importi concernenti le operazioni di distillazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 1944/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, recante modalità d'applicazione, per la campagna viticola 1978-79, della distillazione dei vini ottenuti da uve da tavola.

Regolamento (CEE) n. 1945/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, relativo alle modalità di applicazione della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione per la campagna 1978-1979.

Regolamento (CEE) n. 1946/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1539/78 relativo alla vendita dell'olio di oliva detenuto dall'organismo di intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 1947/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1380/75, recante modalità di applicazione degli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1948/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 1949/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che fissa le restituzioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 1950/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che modifica le restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine per il periodo che inizia il 14 agosto 1978.

Regolamento (CEE) n. 1951/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pesche originarie della Bulgaria.

Regolamento (CEE) n. 1952/78 della commissione, dell'11 agosto 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicato nel n. L 221 *del* 12 *agosto* 1978.

(207/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 mod. 241 D.P. — Data: 13 maggio 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Lecce. — Intestazione: Banca Venturi S.p.a. Copertino. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 7.200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7065)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di analisi chimico farmaceutica terza presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Camerino, è vacante la cattedra di analisi chimico farmaceutica terza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7560)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Pavia, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto pubblico, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento. luogotenenziale

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7605)

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Siena, è vacante la cattedra di storia della filosofia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7583)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 27 luglio 1978. Accertamento, ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, della sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. R.I.F.F. ed altre.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato del lavoro e della previdenza sociale in merito alla sussistenza di una condizione di crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. R.I.F.F. - Divisione attrito, con sede in Torino e stabilimento in Solero (Alessandria);

2) S.p.a. R.I.F.F. di Torino;

3) S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimento a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena);

4) S.p.a. Naval Sud di Napoli;

5) S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

6) S.p.a. Romeo Rega di Roma;

7) S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimenti a Torino ed Este (Padova);

8) S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft di Casoria (Napoli);

9) Univer - Tecnologia prodotta in aerosol di Qualiano (Napoli);

Ritenuto che ricorrono, per i casi di cui sopra, obiettive condizioni che rendono necessaria la dichiarazione di crisi aziendale;

Visto l'art. 21, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che estende gli interventi straordinari della Cassa integrazione guadagni anche ai casi previsti dall'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della medesima legge, nonchè i commi quinto e sesto del medesimo art. 21;

Delibera:

E' accertata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, quinto comma, lettera *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la sussistenza della crisi aziendale delle società:

1) S.p.a. R.I.F.F. - Divisione attrito, con sede in Torino e stabilimento in Solero (Alessandria);

2) S.p.a. R.I.F.F. di Torino;

3) S.p.a. Nuova Silan, con sede in Bologna e stabilimento a Zingonia (Bergamo), Carpi e Novi (Modena);

4) S.p.a. Naval Sud di Napoli;

5) S.p.a. S.L.O.I. - Società lavorazioni organiche inorganiche, con sede in Bologna e stabilimento a Trento;

6) S.p.a. Romeo Rega di Roma;

7) S.p.a. Utita - Officine e fonderie di Este, con sede in Milano e stabilimenti a Torino ed Este (Padova);

8) S.p.a. Nick - Napoletana cartoni Kraft di Casoria (Napoli);

9) Univer - Tecnologia prodotta in aerosol di Qualiano (Napoli).

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotterà, con propri decreti, i conseguenti provvedimenti specificandone l'ambito territoriale di applicazione ed i limiti temporali di efficacia.

Roma, addì 27 luglio 1978

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del CIPI
MORLINO

(7353)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione degli atti del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento di astronomia e navigazione negli istituti tecnici.

Nel Bollettino ufficiale n. 37-38 del 15-22 settembre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1977, relativo all'approvazione degli atti della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da colloquio, per la nomina ad un posto di dirigente superiore con funzioni di ispettore centrale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'astronomia e navigazione negli istituti tecnici, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1974.

(7572)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, per la nomina a centotrentotto posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione.

Nel Bollettino ufficiale n. 37-38 del 15-22 settembre 1977, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, per la nomina a centotrentotto posti di segretario principale in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreti ministeriali 27 febbraio 1973 e 22 dicembre 1975.

(7573)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Bianchi Carlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni di lavoro;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Menarini Carlo, primario presso l'ospedale Policlinico «S. Orsola» di Bologna, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 22 giugno 1978 in sostituzione del prof. Bianchi Carlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 239

(7423)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che la prof.ssa Moroni Erminia ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per disposizioni sindacali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Colombo Ivano, primario presso l'ospedale maggiore di Milano, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e dei neurolesi che si terrà a Roma il giorno 22 giugno 1978 in sostituzione della professoressa Moroni Erminia, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 234

(7422)

Sostituzione di componenti della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Di Maria Giuseppe ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Blasi Antonio, direttore dell'istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio dell'Università di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame

regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 25 maggio 1978 in sostituzione del prof. Di Maria Giuseppe, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 180

(7417)

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Zannoni Domenico ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Sadowski Luigi, primario presso l'ente ospedaliero di Chiavari, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pneumologia che si terrà a Roma il giorno 25 maggio 1978 in sostituzione del prof. Zannoni Domenico, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 181

(7418)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Scuro Ludovico Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni improvvisi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ottaviani Pier Francesco, direttore della prima patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di nefrologia che si terrà a Roma il giorno 4 luglio 1978 in sostituzione del prof. Scuro Ludovico Antonio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° luglio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 236

(7404)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Marangolo Mario ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè trovasi all'estero dal 1° aprile 1978 al 31 marzo 1979;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Troisi Francesco, primario presso gli ospedali riuniti di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di neurochirurgia che si terrà a Roma il giorno 30 giugno 1978 in sostituzione del prof. Marangolo Mario, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1978
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 193

(7405)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;
Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;
Considerato che il prof. Ollino Paolo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Cavallo Angelo, primario presso l'ente ospedaliero di Ostuni (Brindisi), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di radiologia che si terrà a Roma il giorno 13 maggio 1978 in sostituzione del prof. Ollino Paolo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 maggio 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 246

(7419)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che la prof.ssa Sandrucci Maria ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Corda Roberto, direttore della clinica pediatrica dell'Università di Cagliari, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di pediatria che si terrà a Roma il giorno 17 giugno 1978 in sostituzione della prof.ssa Sandrucci Maria, rinunciataria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1978

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1978
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 195

(7416)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

Con decreto 31 dicembre 1977, n. 3632, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche di: Cagli 3ª, Casteldelci, Fano 3ª, Mercatello sul Metauro, Mombaroccio 2ª, Pergola 1ª, Pergola 2ª, Pergola 3ª, Pesaro-levante, Pesaro-Pozzo, Piobbico, S. Costanzo 1ª, S. Costanzo 2ª, S. Agata Feltria 2ª.

Scadenza ore 12 del 30 novembre 1978.

Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(7574)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Rettifica alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4426 del 12 luglio 1978 concernente la costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1976;

Considerato che dalla *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 5 agosto 1978 in cui è stato pubblicato il decreto suddetto, risulta indicata la data del 20 novembre 1976 anzichè 30 novembre 1976 ed il nominativo del dott. Grasso Giovanni anzichè Grassi Giovanni medico provinciale di Messina;

Ritenuto, pertanto, di dover rettificare la data di cui sopra ed il nominativo suddetto;

Decreta:

Viene rettificato in Grassi Giovanni il nominativo del medico provinciale di Messina componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1976 nella provincia di Catania.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Catania, addì 24 agosto 1978

Il medico provinciale: GRASSI

(7509)

OSPEDALE « MONTANARO » DI LOCOROTONDO

Concorso ad un posto di primario di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Locorotondo (Bari).

(3315/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLE CROCI » DI RAVENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario della divisione di malattie infettive.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di malattie infettive (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 16 novembre 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ravenna.

(3318/S)

OSPEDALE « S. NICOLA PELLEGRINO » DI TRANI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della seconda divisione di pediatria;

un posto di assistente di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Trani (Bari).

(3319/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto istopatologo addetto al servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tortona (Alessandria).

(3316/S)

OSPEDALE « MARIA VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia B;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della sezione autonoma di radiologia della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(3317/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

tre posti di assistente della divisione di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(3321/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Senigallia (Ancona).

(3312/S)

OSPEDALE « DR. G. GIAMBALVO » DI MENFI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Menfi (Agrigento).

(3313/S)

OSPEDALE « A. MARESCA » DI TORRE DEL GRECO

Concorso ad un posto di primario ORL

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ORL.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Torre del Greco (Napoli).

(3314/S)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1978, n. 25.

Riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *del 1° agosto 1978*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica

La regione Emilia-Romagna, nell'ambito dei compiti di programmazione e di coordinamento di cui all'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180, si propone la realizzazione delle seguenti finalità:

tutela e promozione della salute mentale attraverso attività svolte a livello prevalentemente territoriale e rivolte alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale;

coordinamento dell'organizzazione dei presidi e dei servizi per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica con le altre strutture sanitarie e sociali operanti sul territorio;

graduale superamento degli ospedali psichiatrici, loro diversa utilizzazione anche attraverso programmi definiti di riabilitazione, e individuazione di forme alternative d'intervento nei confronti degli attuali lungodegenti manicomiali.

Art. 2.

Piani d'intervento comprensoriali

Le province promuovono, coordinano e raccolgono i piani d'intervento comprensoriali per il quadriennio 1978-81, finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo precedente, elaborati dai comitati comprensoriali su proposta dei consorzi per i servizi sanitari e sociali compresi nel territorio provinciale, sentiti gli enti ospedalieri e gli altri presidi sanitari interessati.

Le province che non amministrano un ospedale psichiatrico promuovono la partecipazione alle elaborazione dei piani comprensoriali dell'ente pubblico che amministra l'ospedale psichiatrico del quale prevalentemente si avvalgono per i ricoveri di cittadini residenti nel territorio provinciale di competenza.

Le province devono presentare al presidente della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i piani di intervento di cui al presente articolo.

Il consiglio regionale e la giunta regionale per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, possono emanare rispettivamente direttive e indicazioni in relazione alle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale.

Art. 3.

Approvazione dei piani

Il consiglio regionale, entro un mese dalla presentazione dei piani, li approva, anche separatamente per ciascuna provincia, su proposta della giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente.

Art. 4.

Contenuto dei piani d'intervento

I piani d'intervento, di cui all'art. 2, devono prevedere:

la costituzione, nell'ambito di ciascun consorzio per i servizi sanitari e sociali, di un servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica col compito di svolgere in modo unitario il complesso delle funzioni di prevenzione, cura e reinserimento sociale;

l'individuazione degli ospedali generali nell'ambito dei cui dipartimenti di emergenza si propone, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, l'istituzione di specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura, con l'indicazione del personale occorrente e del numero dei posti-letto messi a disposizione, da individuare, di norma, nell'ambito di quelli assegnati al servizio di accettazione-astanteria;

le modalità secondo le quali, per garantire la continuità dell'intervento socio-sanitario a tutela della salute mentale, le attività in regime di ricovero vengono funzionalmente ed organicamente collegate, in forma dipartimentale con quelle svolte a livello territoriale;

le modalità dell'eventuale diversa utilizzazione delle strutture dell'ospedale psichiatrico precedentemente destinate all'attività di osservazione e degli altri presidi psichiatrici pubblici di ricovero per brevidegenza, assicurandone l'organico e funzionale inserimento nel complesso delle attività svolte dal servizio per l'igiene mentale e l'assistenza psichiatrica; in particolare, le strutture e i presidi suddetti, posti in grado di assistere un numero limitato e definito di pazienti, anche in relazione a parametri programmatori sovra-consortili, debbono funzionare secondo moduli non ospedalieri, favorendo il sollecito reinserimento degli assistiti nel contesto sociale;

le modalità per favorire l'apporto di qualificate competenze tecnico-scientifiche tra cui quelle degli istituti universitari;

le eventuali interrelazioni con le case di cura private autorizzate a svolgere l'assistenza psichiatrica ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180;

le modalità per il superamento della lungodegenza manicomiale; a tal fine vanno individuate adeguate soluzioni residenziali a livello territoriale e va favorita la diversa utilizzazione delle strutture manicomiali esistenti.

Art. 5.

Concorso finanziario della Regione

La Regione favorisce l'attuazione dei piani d'intervento per il quadriennio 1978-81 attraverso l'erogazione di contributi finanziari.

L'erogazione dei contributi è subordinata all'approvazione, da parte del consiglio regionale, dei piani d'intervento.

Con la deliberazione di approvazione dei piani il consiglio regionale determinerà il contributo finanziario da assegnare, per l'anno 1978, a ciascuna provincia, commisurandolo al costo di gestione del complesso dell'attività psichiatrica pubblica provinciale in regime di ricovero e residenziale riguardante la brevidegenza, stimato dalla Regione in base a criteri oggettivi, riferiti al numero massimo di posti-letto, ad adeguati indici di occupazione media ed al costo giornaliero di un ricovero.

Per gli anni 1979, 1980 e 1981, l'intervento finanziario regionale sarà stabilito secondo modalità che saranno determinate dal consiglio regionale a seguito dell'avvenuto trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di assistenza ospedaliera psichiatrica ai sensi dell'art. 7 della legge 13 maggio 1978, n. 180.

Con la deliberazione di cui al precedente terzo comma, il consiglio regionale può stabilire, in relazione ad altro eventuale esistente concorso finanziario della Regione nell'attività di assistenza psichiatrica di una o più province, che la concessione del contributo regionale sia differita ad anni successivi al 1978, ovvero che i contributi non siano concessi nel periodo di cui al precedente primo comma, ovvero che siano concessi in misura proporzionale ridotta, tenuto conto del concorso finanziario regionale esistente.

Art. 6.

Obbligo di informazione

Salvo quanto previsto dall'art. 5, le province e i consorzi per i servizi sanitari e sociali sono tenuti ad informare la Regione sull'entità della spesa effettuata per l'attuazione dei piani d'intervento per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica, nonchè a fornire una relazione sintetica sui risultati economici e finanziari degli interventi relativi all'esercizio finanziario scaduto.

Art. 7.

Copertura della spesa

All'onere derivante dell'applicazione della prsente legge per l'esercizio finanziario 1978, previsto in L. 2.000.000.000, si provvede con l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 (Programma 05 - servizi sanitari e sociali per l'età adulta - settore 03 - sezione 5 - parte I) di un apposito capitolo di spesa, denominato « Contributi alle province per l'attuazione dei piani di intervento per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica » mediante il prelievo di pari importo dal fondo « globale » di cui al cap. 86400 secondo la esatta destinazione attribuita a tale som-

ma nell'apposita voce dell'elenco n. 2 del bilancio medesimo, quanto allo stanziamento di competenza, e mediante lo storno di L. 2.000.000.000 dal fondo di riserva di cassa di cui al cap. 85300.

Al maggiore onere rispetto all'esercizio 1977 l'amministrazione regionale fa fronte mediante l'utilizzazione di quota parte dell'incremento del fondo previsto dall'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'esercizio 1978.

Per gli esercizi successivi al 1978, lo stanziamento verrà disposto annualmente con la legge di bilancio, a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 « Norme per la disciplina della contabilità della regione Emilia-Romagna ».

Art. 8.

Variazioni di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 60100. — Contributi alle province per l'attuazione dei piani di intervento per la riorganizzazione dell'assistenza psichiatrica (parte I; - sezione 5; - settore 03; Programma 05 - Servizi sanitari e sociali per l'età adulta - rubrica I) Classif. ISTAT: Spesa di sviluppo; I funzioni proprie; I-titolo I; 08) (Classif. funz.le; 5 - Classif. *econ.*; 08 - *Settore di intervento;* 2 - Classif. econ. 2° grado) (c.n.i.)

Competenza . . L. 2.000.000.000
Cassa . L. 2.000.000.000

b) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 86400. — Fondo per fare fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti normali

Competenza . . L. 2.000.000.000

Cap. 85300. — Fondo di riserva del bilancio di cassa

Cassa . . . L. 2.000.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 31 luglio 1978

TURCI

(7001)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **26.**

Modificazioni e integrazioni della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, in materia urbanistica - Norme in materia ambientale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 101 *del 2 agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE
DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 1975, N. 18

Art. 1.

La lettera *c*) del punto 12 dell'art. 4 e la lettera *m*) dell'art. 33 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, sono soppresse.

Le funzioni indicate nel secondo comma dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono esercitate dalla giunta regionale, sentita la 1ª sezione del comitato consultivo regionale. La giunta regionale può delegare al riguardo un suo componente.

Le funzioni indicate nel terzo comma del citato art. 81 sono esercitate dal consiglio regionale previa consultazione degli enti locali interessati e sentite le sezioni congiunte del comitato consultivo regionale.

Art. 2.

Alla lettera *b*) dell'art. 30 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:

« Tra i membri nominati dovranno essere *scelti esperti* in materia urbanistica, in diritto amministrativo, in geotecnica, in materia agraria e forestale, in igiene dell'ambiente, nei trasporti e vie di comunicazione ed in ingegneria civile, con *riferimento alle specifiche attribuzioni di ciascuna sezione* ».

L'ultimo comma del citato art. 30 è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per ciascuna sezione del comitato consultivo vengono nominati un segretario ed un vice segretario. Tali compiti vengono affidati a collaboratori regionali non facenti parte del comitato stesso, nominati dai presidenti delle sezioni ».

Restano valide le nomine già disposte per il detto organo consultivo a norma della precedente legge 24 marzo 1975, n. 18, fino a quando il consiglio regionale non avrà deliberato nuove designazioni, sulla base dei criteri disposti dal precedente primo comma del presente articolo. Dovranno altresì essere rinnovate le designazioni attribuite agli altri organi ed associazioni di cui all'art. 30 della citata legge 24 marzo 1975, n. 18.

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 31 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, è soppresso e sostituito dal seguente:

« I soggetti invitati a norma dei commi precedenti partecipano alle sedute *senza diritto di voto. I pareri del comitato* e delle sezioni sono formulati in assenza dei soggetti invitati a norma del primo comma ».

Art. 4.

A modifica del quarto comma dell'art. 31 della legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, le adunanze della 1ª sezione del comitato consultivo di cui all'art. 29 della legge stessa sono valide con la presenza di due quinti dei componenti.

Art. 5.

In attesa di una disciplina legislativa regionale in materia di collaudi, la giunta regionale provvede alla nomina dei collaudatori delle opere di edilizia residenziale. La giunta regionale può delegare tale incombenza ad un suo componente.

Art. 6.

L'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione con lo art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la gestione degli interventi di edilizia residenziale ed abitativa pubblica, di edilizia agevolata e convenzionata, nonchè di edilizia sociale, è attribuito agli uffici regionali del genio civile.

Capo II

NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 7.

La giunta regionale, previo parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali e sentita la competente commissione consiliare, può fornire indicazioni alle commissioni provinciali di cui al seguente articolo in ordine ai vincoli di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, nel rispetto degli eventuali indirizzi e del coordinamento spettante allo Stato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 8.

Le commissioni provinciali di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, modificate con l'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono così composte:

dall'assessore regionale all'urbanistica o da un suo delegato, anche non appartenente all'amministrazione regionale, con funzioni di presidente;

dal sopraintendente per i beni ambientali ed architettonici o da un suo delegato;

dal sopraintendente per i beni archeologici o da un suo delegato;

da tre esperti in bellezze naturali designati dal consiglio regionale;

dal sindaco o dai sindaci competenti per territorio o da loro delegati.

Il presidente della commissione aggrega, di volta in volta, un rappresentante del Corpo delle miniere e/o un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste a seconda della natura delle cose e della località da tutelare. Anche tali rappresentanti hanno diritto di voto.

Le commissioni sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale, durano in carica tre anni ed hanno sede presso le sedi dei comprensori che includono i capoluoghi di provincia. Tali organi comprensoriali provvederanno alla costituzione ed al funzionamento delle segreterie e relativi archivi.

Gli elenchi delle bellezze naturali, predisposti dalle commissioni, sono approvati dalla giunta regionale, sentito il parere dell'Istituto regionale per i beni artistici, culturali e naturali, nonchè della competente commissione consiliare.

L'efficacia dei vincoli decorre dall'approvazione da parte della giunta regionale.

Art. 9.

Per quanto attiene i procedimenti concernenti sia le attribuzioni delle commissioni, sia quelle susseguenti, indicati dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1351, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nel regolamento citati.

Art. 10.

Le funzioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e correlativamente degli articoli 15, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 29, 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, sono subdelegate ai comuni.

I comuni eserciteranno le funzioni di cui sopra sentite le competenti commissioni comunali edilizie, integrate, con deliberazione del consiglio comunale, con tre esperti in bellezze naturali.

Tali enti, nell'esercizio delle funzioni subdelegate, sostituiscono tutti gli enti, uffici od organi nelle competenze ai medesimi attribuite dai sopracitati articoli, eccettuata la valutazione dell'indennizzo di cui agli articoli 14 e 15 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, che è attribuita agli uffici regionali del genio civile.

Art. 11.

Per l'esercizio delle funzioni subdelegate il consiglio regionale e la giunta impartiscono direttive agli enti subdelegati. Quelle della giunta possono contenere norme vincolanti ove siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare.

Le direttive di carattere vincolante sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 12.

L'esercizio delle funzioni subdelegate dovrà ispirarsi al criterio di assicurare la massima celerità nell'adozione dei provvedimenti subdelegati.

Nell'esercizio delle dette funzioni l'ente è tenuto ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

In caso di inerzia dell'ente subdelegato la giunta regionale può invitare l'ente stesso a provvedere entro trenta giorni, decorsi i quali al compimento dei singoli atti provvede direttamente la giunta, sentita la competente commissione consiliare.

La giunta regionale, per speciali motivi di interesse generale ed a seguito di motivata richiesta presentata da enti pubblici o dal comprensorio, sentita la competente commissione consiliare, può, previa diffida, annullare i provvedimenti adottati dai comuni.

Art. 13.

La revoca della subdelega delle funzioni regionali è attuata a mezzo di legge regionale nei confronti di tutti i comuni. Ugualmente, a mezzo di legge regionale, è disposta la revoca delle funzioni subdelegate nei confronti di un solo comune nei casi di persistenti e gravi violazioni delle leggi o direttive regionali.

Art. 14.

Tutte le funzioni indicate nella legge statale 29 giugno 1939, n. 1497 e nel regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, che non siano state specificatamente regolate dalla presente legge, per quanto concerne l'ente e l'organo al quale sono affidate le funzioni stesse, sono esercitate dalla giunta regionale che si avvale, per l'istruttoria, dei suoi uffici.

La giunta regionale può delegare l'esercizio delle funzioni di cui sopra ad un proprio componente.

Art. 15.

Il consiglio regionale sostituisce il Governo ai fini del ricorso al medesimo di cui agli articoli 4 e 6 della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497.

Il consiglio regionale si pronuncia sentita la 1ª sezione del comitato consultivo regionale.

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° agosto 1978

TURCI

(7002)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. 27.

Modifica degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, sul primo inquadramento del personale della regione Emilia-Romagna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 102 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 19 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e sue successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Il concorso consiste in una valutazione comparativa di merito della preparazione dei candidati ammessi alle prove, fatta dalla commissione prevista dall'art. 20.

L'ammissione dei candidati al concorso è effettuata dalla giunta regionale. L'esclusione può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con provvedimento motivato.

Il bando stabilisce le modalità di svolgimento del concorso ».

Art. 2.

L'art. 20 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, e sue successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« Le commissioni d'esame, nominate dal presidente della giunta regionale con proprio decreto, sentita la commissione consiliare bilancio e affari generali, sono composte:

a) da due consiglieri regionali designati con voto limitato ad un solo nome dalla commissione bilancio e affari generali, uno dei quali viene nominato presidente della commissione d'esame con il decreto di nomina della commissione medesima;

b) da due esperti, dei quali almeno uno estraneo all'amministrazione regionale;

c) da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

I componenti di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere esperti nelle materie del posto messo a concorso. Gli esperti appartenenti al ruolo unico regionale devono appartenere ad un livello funzionale-retributivo non inferiore a quello del posto messo a concorso.

Se il concorso riguarda anche o soltanto posti assegnati al consiglio regionale, gli esperti di cui alla lettera *b)* sono nominati dal presidente della giunta regionale d'intesa con l'ufficio di presidenza del consiglio.

Un collaboratore regionale esercita le funzioni di segretario ».

Art. 3.

La presente legge si applica anche ai concorsi già banditi, per il cui espletamento le relative commissioni giudicatrici non si siano insediate alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° agosto 1978

TURCI

(7003)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **28.**

Modifica della tabella « C » allegata alla legge regionale n. 25 del 20 luglio 1973 e utilizzazione di graduatoria di concorso.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 103 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella « C » relativa al « Numero dei posti del ruolo unico provvisorio regionale », allegata alla legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, come modificata dalle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 39, e 22 novembre 1976, n. 48, è così modificata:

livello I	posti n. 5
livello II	posti n. 185
livello III	posti n. 580
livello IV	posti n. 732
livello V	posti n. 450
livello VI	posti n. 140
livello VII	posti n. 140
Totale .	posti n. 2.232

Art. 2.

L'art. 25 della legge regionale 20 luglio 1973, n. 25, è così modificato:

« I posti rimasti scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori sono assegnati ai concorrenti dichiarati idonei nello stesso concorso, secondo l'ordine della graduatoria. Questa conserva valore per un anno dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e viene normalmente utilizzata per la copertura dei posti messi a concorso.

L'amministrazione ha facoltà di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria. La stessa facoltà può essere eccezionalmente esercitata nei riguardi dei concorsi la cui graduatoria sia stata approvata prima dell'entrata in vigore della presente legge, ma successivamente al 1° gennaio 1978, per la copertura dei posti che risultino disponibili alla stessa data in cui entra in vigore la presente legge.

I relativi provvedimenti sono adottati dal consiglio regionale su proposta della giunta ».

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge, ammontante per l'esercizio finanziario 1978 a complessive L. 60.000.000, di cui L. 5.000.000 per personale del consiglio regionale, L. 5.000.000 per personale del comitato regionale di controllo e L. 50.000.000 per personale dei servizi generali e di settore della giunta, l'amministrazione regionale fa fronte con i fondi stanziati sui rispettivi capitoli di spesa 00250, 02220 e 04080 del bilancio per l'esercizio finanziario 1978, mediante l'integrazione degli stessi per gli importi sopra richiamati e lo storno di complessive L. 60.000.000, sia in termini di cassa che di competenza, dal cap. 85100 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie ».

Art. 4.

Al bilancio previsionale per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 00250. — Spese per il personale addetto al consiglio regionale

competenza . . . L. 5.000.000
cassa . . . L. 5.000.000

b)

Cap. 02220. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali (spese obbligatorie)

competenza . . . L. 5.000.000
cassa . . . L. 5.000.000

c)

Cap. 04080. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale, compresi gli oneri previdenziali, assicurativi ed assistenziali (spese obbligatorie)

competenza . . . L. 50.000.000
cassa . . . L. 50.000.000

d) *Variazione in diminuzione*:

Cap. 85100. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie

competenza . . . L. 60.000.000
cassa . . . L. 60.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° agosto 1978

TURCI

(7004)

LEGGE REGIONALE 1° agosto 1978, n. **29.**

Soppressione dell'Istituto regionale di studi giuridici istituto con legge regionale 9 agosto 1974, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 104 *del* 2 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'Istituto

L'Istituto regionale di studi giuridici, istituito con legge regionale 9 agosto 1974, n. 38, è soppresso.

Art. 2.

Liquidazione

La giunta regionale nomina un commissario col compito di approvare, per l'anno 1978, il conto consuntivo fino alla data di soppressione dell'istituto, e, eventualmente, i conti consuntivi degli anni precedenti, di procedere all'individuazione e all'inventario dei beni che sono trasferiti alla Regione, nonché dei rapporti giuridici relativi all'attività dell'istituto che passano parimenti alla Regione.

Successivamente alla ratifica del conto consuntivo da parte del consiglio regionale, con decreto del presidente della giunta regionale viene disposta l'assunzione in carico dell'inventario

regionale dei beni di appartenenza del soppresso istituto e l'acquisizione al bilancio regionale delle residue disponibilità di cassa dello stesso.

Nel medesimo decreto vengono altresì indicati i rapporti giuridici che passano alla Regione.

Art. 3.
Autorizzazione a variazione di bilancio

E' autorizzata l'iscrizione nel bilancio di previsione per l'esercizio 1978 di un capitolo di entrata concernente l'acquisizione alla Regione dei fondi rivenienti dalla liquidazione dell'Istituto regionale di studi giuridici e di un capitolo di spesa di pari importo per far fronte alle obbligazioni passive assunte dallo istituto medesimo e non portate ad esecuzione.

Art. 4.
Variazione di bilancio

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

a) *Variazione in aumento*:

Cap. 04855. — Fondi rivenienti dalla liquidazione dell'Istituto regionale di studi giuridici (titolo III categoria 9ª Recuperi, rimborsi e contributi vari), (Class. I.S.T.A.T. tit. III categoria 24) (c.n.i.)

competenza L. 158.000.000
cassa L. 158.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

a) *Variazioni in aumento*:

Cap. 02910. — Fondi per fare fronte alle obbligazioni passive assunte dal soppresso Istituto regionale di studi giuridici (parte I, sezione 2ª, sett. 02; programma 01, affari istituzionali e legali; rubrica 4ª) (Classif. I.S.T.A.T.: I) Spesa normale; I) Funz. propria; Titolo 1°; 01 Classif. funz.; 5) Classif. econ. 01 Classif. per settori di intervento 1 Classif. econ. di 2° grado) (c.n.i.)

competenza L. 158.000.000
cassa L. 158.000.000

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 1° agosto 1978

TURCI

(7005)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 31.
Acquisto del complesso immobiliare ex Linetti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad acquisire il complesso immobiliare ex Linetti, sito in Venezia, Cannaregio Calle Priuli, attualmente di proprietà della S.r.l. Fratelli Ragazzoni, con sede in Venezia, contraddistinto nel nuovo catasto terreni al foglio XII, mappale n. 5190, e nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio XII, mappali numeri 1697, 1699, 1701, 4277, 5059, 1672 e 4952, con facoltà al presidente stesso di apportare le variazioni catastali che si rendessero eventualmente necessarie ai fini del perfezionamento dell'acquisto.

L'acquisizione del predetto immobile avverrà alle seguenti condizioni:

a) mediante l'acquisto di tutte le quote sociali della S.r.l. F.lli Ragazzoni, previo accertamento che il patrimonio attivo della stessa società sia costituito esclusivamente dalla proprietà dell'immobile di cui al primo comma e che non sussista alcuna passività a carico della predetta società;

b) che l'importo complessivo delle quote sociali non superi il prezzo ritenuto congruo anche dall'ufficio tecnico erariale, e comunque per un valore non superiore a L. 650.000.000;

c) che il presidente della giunta regionale provveda, non appena entrato in possesso delle quote sociali, a trasferire al demanio della Regione l'immobile di cui al primo comma, e quindi a porre in essere i procedimenti per lo scioglimento e la liquidazione della predetta S.r.l. F.lli Ragazzoni.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione della presente legge, determinati in lire 750 milioni, ivi compresi gli oneri accessori all'acquisto, si provvede mediante riduzione per pari importo del cap. 096209750 « Fondo globale spese di investimento normali » (partita: acquisto complesso immobiliare « Linetti ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1978 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 096209750. — Fondo globale opere di investimento normali (fondo finale di cassa)	L. 750.000.000	L. 750.000.000
In aumento:		
Cap. 092009121. — Acquisto immobili (capitolo di nuova istituzione)	L. 750.000.000	L. 750.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 luglio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 32.
Estensione ai medici veterinari incaricati delle funzioni di veterinario provinciale dei compensi previsti dall'art. 3 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 45.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il primo comma dell'art. 3 della legge regionale n. 45 del 9 dicembre 1976 è inserito il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche a favore dei medici veterinari incaricati delle funzioni di veterinario provinciale a norma dell'art. 27 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente a norma dell'art. 44 dello statuto ed ha, a tutti gli effetti, la stessa decorrenza della legge regionale n. 45 del 9 dicembre 1976.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 luglio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 33.

Integrazione alla legge regionale 26 novembre 1973, n. 25, concernente: « Organizzazione amministrativa della Regione, stato giuridico e trattamento economico del personale regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale con la qualifica di operatore capo, operatore qualificato e operatore che svolge mansioni di autista, motoscafista o usciere è fornita, a spese della Regione, una uniforme di servizio.

Ai dipendenti addetti alla stamperia e al centralino nonchè al personale che svolge mansioni operaie sono forniti, a spese della Regione, alcuni capi di vestiario.

Con deliberazione della giunta regionale saranno stabilite la composizione e le caratteristiche dell'uniforme di servizio, i capi di vestiario del personale di cui al comma precedente, la durata dei singoli capi di vestiario nonchè quant'altro necessario per l'esecuzione della presente legge.

Art. 2.

Alla spesa, valutata in L. 20.000.000 per il corrente esercizio sarà fatto fronte con imputazione al cap. 092009215 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1978 (spese obbligatorie). Per gli anni successivi il relativo onere graverà sui corrispondenti capitoli di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 luglio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 34.

Modifiche alla legge regionale 8 giugno 1978, n. 26, concernente: « Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli enti comunali di assistenza (E.C.A.) ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 8 giugno 1978, n. 26, concernente: « Norme per lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni degli enti comunali di assistenza (EE.CC.AA.) », sono apportate le seguenti modifiche:

1) il secondo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

« A decorrere dalla stessa data le funzioni, il personale e i beni di ciascun E.C.A., anche se tali beni sono ubicati nel territorio di altri comuni, sono trasferiti al comune in cui lo stesso E.C.A. ha sede ».

2) il primo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso gli E.C.A. il 18 marzo 1978, data di entrata in vigore della legge regionale 14 marzo 1978, n. 15, è assegnato ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

3) l'ultimo comma dell'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Tale personale, a decorrere dalla data di inquadramento, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza alla C.P.D.E.L. e all'INADEL ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 luglio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 35.

Rifinanziamento per il triennio 1978-80, della legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, relativa alla disciplina delle manifestazioni promozionali nel settore del turismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 17 maggio 1974, n. 33, dal titolo « Disciplina delle manifestazioni e delle iniziative promozionali nel settore del turismo » è rifinanziata con lo stanziamento di L. 700.000.000 per l'esercizio 1978, di L. 800.000.000 per l'esercizio 1979, di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1980.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si farà fronte per l'esercizio 1978, mediante riduzione di pari importo del cap. 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Interventi per il potenziamento di iniziative turistiche ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per lo esercizio 1978.

Gli oneri relativi agli esercizi 1979 e 1980 trovano copertura nel titolo III, categoria III, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1978-1980.

Art. 3.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:		
Cap. 096209740. — Fondo finale di cassa	L. 700.000.000	L. 700.000.000
	L. 700.000.000	L. 700.000.000
In aumento:		
Cap. 033003271. — Spese per manifestazioni ed iniziative turistiche in Italia ed all'estero	L. 700.000.000	L. 700.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 luglio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1978, n. 36.

Intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 24 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il miglioramento del patrimonio edilizio scolastico la Regione concede contributi per lavori di ampliamento, completamento e sistemazione, con esclusione dei lavori di manutenzione, di edifici adibiti e da adibire a sedi di scuole materne, elementari e medie statali, ubicati in comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o in frazioni di comuni maggiori, con popolazione non superiore a 3.500 abitanti.

I contributi di cui al comma precedente sono altresì concessi per gli edifici sede di scuole materne non statali e di scuole elementari e medie legalmente riconosciute.

Art. 2.

Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui all'art. 1 i comuni proprietari degli edifici e le istituzioni pubbliche o private che, oltre ad essere proprietarie degli edifici, gestiscano direttamente le scuole o concedano per almeno dieci anni l'uso degli edifici di loro proprietà, a titolo gratuito o per canone simbolico, ad enti pubblici o a comitati di gestione rappresentativi anche delle famiglie degli alunni.

Ai fini della ripartizione dei fondi stanziati con la presente legge saranno prese in considerazione solo le domande che perverranno alla giunta regionale entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il programma di ripartizione dei fondi dovrà essere presentato al consiglio regionale per l'approvazione entro i successivi sessanta giorni.

Art. 3.

Il limite massimo della spesa ritenuto ammissibile ai fini della ripartizione dei contributi regionali di cui alla presente legge non può eccedere la somma di L. 50.000.000.

La misura del contributo può raggiungere il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque non può essere superiore a L. 15.000.000.

La domanda di contributo va indirizzata al presidente della giunta regionale corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione attestante la proprietà dell'immobile;

b) dichiarazione del sindaco, dalla quale risulti che il comune o la frazione abbiano una popolazione, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, contenuta nei limiti di cui all'articolo 1;

c) impegno del comune o dell'ente, assunto e redatto nelle debite forme, dal quale risulti che l'immobile verrà destinato ad uso scolastico per almeno dieci anni;

d) dichiarazione attestante il numero degli alunni frequentanti il plesso scolastico, per il quale si richiedono i benefici della presente legge, relativo all'ultimo triennio;

e) una relazione tecnica dei lavori con allegati preventivo di spesa e planimetria dell'edificio.

Art. 4.

I beneficiari dei contributi utilmente inclusi nel programma dovranno presentare il progetto esecutivo dell'opera prevista all'ufficio del genio civile regionale competente per territorio entro sessanta giorni dall'approvazione del programma, pena la decadenza del contributo.

Trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione del progetto senza che la commissione consultiva in materia di lavori pubblici di cui all'art. 11 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27, abbia fatto conoscere motivato parere tecnico negativo, si potrà dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

Art. 5.

L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto del presidente della giunta regionale sulla base della contabilità finale e della documentazione delle spese sostenute in economia, dell'eventuale certificato di collaudo e di una attestazione della regolare esecuzione dei lavori rilasciata dall'ufficio del genio civile regionale competente per territorio.

La richiesta dell'erogazione del contributo dovrà essere presentata pena la decadenza del beneficio, entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del programma di ripartizione dei fondi.

Art. 6.

I fondi che si rendessero disponibili per provvedimenti di revoca o per decadenza o per accertamenti di economia verranno utilizzati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, per interventi di particolare urgenza e gravità, o per opere relative a domande inevase da realizzarsi prioritariamente nell'ambito del medesimo comprensorio.

Art. 7.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati per l'esercizio 1978 in lire 1 miliardo si fa fronte mediante l'utilizzazione per pari importo del fondo globale spese d'investimento normali partite: « Edilizia scolastica minore (legge regionale 18 marzo 1974, n. 22) » del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 8.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

STANZIAMENTI DI COMPETENZA

In diminuzione:

Cap. 096209750. — Fondo globale spese di investimento normali — L. 1.000.000.000

Cap. 051105020. — Contributi a comuni e istituzioni pubbliche e private per l'adattamento ed il riattamento di edifici per le scuole materne, elementari e medie (leggi regionali 18 marzo 1974, n. 22 e 25 gennaio 1975, n. 6) (capitolo di nuova istituzione) — L. 1.000.000.000

STANZIAMENTI DI CASSA

In diminuzione:

Fondo finale di cassa — L. 1.000.000.000

In aumento:

Cap. 051105020 — L. 1.000.000.000

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 21 luglio 1978

TOMELLERI

(6475)

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. **37**.

Integrazioni, modifiche e rifinanziamento delle leggi regionali 4 novembre 1977, n. 63, 11 marzo 1978, n. 11, 5 gennaio 1978, n. 1, concernenti i servizi di trasporto pubblico nella regione Veneto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 26 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Nell'esercizio 1978, in alternativa a quanto previsto dal precedente comma, il contributo spettante può essere corrisposto in unica soluzione:

a) per le operazioni di pubblicizzazione comprese nel programma relativo all'anno 1975, approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 2864 in data 1° luglio 1975, realizzate entro il 31 dicembre 1977 e non ancora finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i mutui previsti nello stesso comma;

b) per le operazioni di pubblicizzazione comprese nei programmi già approvati e che saranno realizzate entro il 31 dicembre 1978, per le quali il contributo richiesto non è superiore a lire 500 milioni ».

Art. 2.

Il settimo comma dell'art. 26 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è soppresso.

Art. 3.

L'art. 27 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Per il rinnovamento ed il potenziamento del parco veicoli la Regione programma un piano quinquennale 1978-82 di investimenti per l'ammontare di lire 40 miliardi con l'aggiunta degli stanziamenti che a tale scopo saranno assegnati alla Regione in forza del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, e della legge 16 ottobre 1975, n. 493, articolato secondo piani annuali, per la concessione come contributi in conto capitale ad enti locali, loro consorzi, a società a totale o prevalente capitale pubblico che esercitano in qualsiasi forma servizi di trasporto pubblico, nonchè alle altre aziende concessionarie.

I contributi di cui al precedente comma sono erogati nella misura massima dell'80 per cento del prezzo di acquisto del mezzo di trasporto, ammesso dalla giunta regionale.

Gli autobus acquistati con contributo regionale non possono essere alienati, salvo che per effetto di pubblicizzazione, nè distolti dai servizi di interesse pubblico senza la preventiva autorizzazione della giunta regionale che con lo stesso provvedimento dispone il recupero della parte di valore realizzato, rapportato alla quota di contributo assegnato.

La giunta regionale è autorizzata a prestare fidejussione a garanzia di mutui contratti per l'acquisto di autobus da parte di enti locali, loro consorzi, o società a totale o prevalente capitale pubblico, con esclusione delle aziende concessionarie private ».

Art. 4.

L'art. 28 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Per l'assegnazione di contributi di cui al precedente articolo, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva in ciascuno degli anni 1978-82 un piano di riparto dei fondi per l'acquisto dei mezzi rotabili.

La giunta regionale ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, art. 32, quarto comma, è autorizzata a prenotare i mezzi rotabili nei limiti dell'intero ammontare della spesa del programma quinquennale indicato nel precedente articolo, con l'integrazione delle somme che verranno assegnate allo stesso scopo dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384 e dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493.

La giunta regionale è autorizzata a fissare altresì le modalità per l'attuazione dei piani annuali di cui al presente articolo ».

Art. 5.

Il penultimo comma, art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è così modificato:

« La giunta regionale può erogare ai concessionari aventi diritto acconti trimestrali anticipati non superiori al 90 per cento dei contributi chilometrici previsti dal presente articolo, sulla base delle percorrenze effettuate nel trimestre precedente ».

Art. 6.

L'art. 33 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi ai benefici di cui al precedente articolo 31 i concessionari sono tenuti a presentare, entro i termini stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale, la domanda di contributo, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo redatti secondo gli schemi predisposti dalla giunta regionale ed i relativi prescritti documenti.

I concessionari predetti devono altresì tenere il libro giornale, il libro degli inventari secondo gli schemi predisposti dalla giunta regionale.

Per le linee le cui funzioni amministrative sono state delegate ai consorzi di bacino, le domande vanno presentate ai consorzi stessi.

L'importo del contributo per ciascun anno non deve comunque superare il prodotto tra il contributo chilometrico stabilito in base all'art. 31 ed il numero dei chilometri di percorrenza effettuati e comunque non deve superare il disavanzo del complesso delle attività di trasporto di persone, svolte dalla azienda e riconosciuto ammissibile in base al bilancio consuntivo dell'esercizio ».

Art. 7.

Sono a carico della Regione i maggiori oneri necessari per l'adeguamento del fondo di buonuscita al 31 dicembre 1977, per il personale dipendente delle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di cui alla legge regionale 11 marzo 1978, n. 11, derivanti dall'applicazione dell'accordo nazionale intervenuto in sede di Ministero del lavoro il 4 giugno 1975 e integrato il 23 novembre 1977. A tal fine, per ciascun agente, si considera a carico delle aziende una somma pari a sei mensilità, calcolata in relazione alla qualifica ed alla retribuzione spettante al 31 dicembre 1977 in base al contratto ANAC, proporzionalmente ridotta in rapporto al periodo che deve trascorrere per il raggiungimento del limite massimo di età.

Le somme accantonate per detti oneri saranno corrisposte alle aziende su esibizione di idonea documentazione.

Per il 1978 è prevista una spesa di L. 600.000.000 (seicento milioni). Per gli anni successivi sarà provveduto mediante apposito stanziamento di bilancio da determinarsi in base alla posizione del personale che sarà presumibilmente posto in quiescenza e che comunque cesserà il rapporto di lavoro.

Art. 8.

Gli oneri previsti dall'art. 31 della legge regionale 4 novembre 1977, n. 63, per l'erogazione alle aziende concessionarie di servizi pubblici di linea di competenza regionale od ai consorzi di bacino di cui all'art. 4 della citata legge del contributo chilometrico standardizzato onnicomprensivo in conto esercizio, già quantificati in L. 15.000.000.000 per l'esercizio 1978 dall'art. 1 della legge regionale 5 gennaio 1978, n. 1, sono elevati a lire 18.400.000.000 (diciottomiliardiquattrocentomilioni).

Art. 9.

Per l'applicazione dell'art. 3 sono stanziati lire 8 miliardi con l'eventuale integrazione delle assegnazioni statali, in ciascuno degli esercizi dal 1978 al 1980, secondo il riscontro di copertura risultante dalla categoria seconda del titolo terzo dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale

1978-80; per gli esercizi successivi al 1980 la quantificazione annuale della spesa sarà stabilita in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.

Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 7 e 8, quantificati per il 1978 in L. 600.000.000 e 18.400.000.000, rispettivamente, si provvede mediante riduzione per pari importo dal cap. 096209740 « Fondo globale spese correnti normali » (partita: « Contributo onnicomprensivo alle aziende concessionarie di trasporto »), dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978.

Art. 10.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:	—	—
Cap. 096209740. — Fondo globale spese correnti normali	4.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	4.000.000.000
	4.000.000.000	4.000.000.000
In aumento:		
Cap. 032003185. — Contributo onnicomprensivo alle aziende o ai consorzi di bacino concessionari di servizi pubblici di linea di competenza regionale (art. 31 legge regionale 4 novembre 1977, n. 63)	3.400.000.000	3.400.000.000
Cap. 032003186. — Contributo alle aziende o ai consorzi di bacino esercenti servizi pubblici di linea di competenza regionale per l'adeguamento del fondo di buonuscita (capitolo di nuova istituzione)	600.000.000	600.000.000
	4.000.000.000	4.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 luglio 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 28 luglio 1978, n. 38.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 21, relativa alla prosecuzione degli interventi nei settori del credito di conduzione delle anticipazioni ai soci conferenti alle cooperative dell'assistenza tecnica e della zootecnia mediante rifinanziamento delle leggi regionali 25 gennaio 1973, n. 4; 11 maggio 1973, n. 13; 2 settembre 1974, n. 43 e 21 gennaio 1975, n. 21.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 31 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 27 aprile 1978, n. 21, è sostituito dal seguente:

« Le domande inerenti le lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1 vanno inoltrate al presidente della giunta tramite i competenti ispettorati agrari provinciali.

Tali domande dovranno pervenire ai predetti ispettorati, per gli interventi di cui alle lettere *a*) e *c*), entro trenta giorni e, per gli interventi di cui alla lettera *b*), entro centottanta giorni; entrambi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande inoltrate e sulle domande giacenti, conformemente a quanto disposto con le leggi regionali che contemplano gli interventi di cui alle lettere indicate nel primo comma, la giunta assume le deliberazioni di competenza entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione stabiliti dal precedente comma.

Sulle domande, con annessi programmi, inerenti la lettera *d*) del precedente art. 1, la giunta delibera entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 28 luglio 1978

TOMELLERI

(6855)

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1978, n. 39.

Interventi nel settore delle opere fognarie ed acquedottistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di conseguire un graduale risanamento dei corpi idrici ed un corretto utilizzo delle risorse idriche per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, la Regione concede contributi annui costanti nella misura del 5 per cento, per un periodo di anni venti, ai comuni, consorzi di comuni e comunità montane, sull'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile per la esecuzione di opere fognarie ed acquedottistiche.

Art. 2.

Gli enti interessati devono presentare alla giunta regionale apposita domanda entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione tecnica, dalla stima di massima dei lavori suddivisa per stralci funzionali e da una corografia.

Art. 3.

La giunta regionale entro i successivi centoventi giorni individua le opere più urgenti in conformità ai criteri di cui al successivo art. 4 e propone al consiglio regionale una apposita graduatoria ed un programma esecutivo delle opere da ammettere a contributo seguendo l'ordine di tale graduatoria e nei limiti del finanziamento disposto.

Art. 4.

Nella predisposizione della graduatoria e del programma esecutivo sono privilegiate le strutture consortili e le soluzioni tecniche che risultino le più razionali sotto il profilo dell'affidabilità e della gestione.

Sono considerate prioritarie:

a) le opere di completamento o di prosecuzione di strutture per le quali esistono progetti generali approvati dalla Regione o dallo Stato;

b) le opere riguardanti situazioni di grave carenza igienica o che rivestono il carattere di urgenza.

I finanziamenti riguardano opere complete o parti finite di strutture che consentano di ottenere, secondo un criterio di gradualità, immediati benefici.

Art. 5.

Gli enti ammessi a fruire dei benefici della presente legge devono presentare agli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, i progetti esecutivi entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di approvazione da parte del consiglio regionale del programma esecutivo.

La concessione definitiva del contributo viene disposta con il decreto del presidente della giunta di approvazione del progetto, sentiti i competenti organi tecnici consultivi.

Gli appalti dei lavori devono essere esperiti entro i centoventi giorni dalla data di approvazione dei progetti.

La giunta regionale è autorizzata a revocare i contributi qualora non siano osservati i termini citati nei commi precedenti ed utilizzarli per ammettere a contributo le altre opere incluse nella graduatoria approvata, secondo l'ordine della stessa, dandone comunicazione al consiglio regionale.

Art. 6.

La spesa ammissibile al contributo regionale comprende oltre a quella relativa alla costruzione di strutture ed impianti, al pagamento di espropri e dell'imposta sul valore aggiunto, una quota massima del 7 per cento per spese tecniche e generali e di collaudo e una quota, non inferiore al 10 per cento, per revisione prezzi ed imprevisti.

Art. 7.

Le opere ammesse a fruire dei benefici della presente legge sono di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili.

Art. 8.

I mutui che i comuni, o consorzi di comuni, o comunità montane ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge e sprovvisti di cespiti delegabili, intendono contrarre con la Cassa depositi e prestiti, sono garantiti dalla Regione in forma di fidejussione semplice.

Art. 9.

Per l'applicazione della presente legge è stabilito un limite di impegno di lire 3 miliardi, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1979.

La giunta regionale, anche prima dell'inizio dell'esercizio 1979, è autorizzata, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 12, ad assumere obbligazioni, con le procedure stabilite negli articoli precedenti, fino alla totale utilizzazione del limite d'impegno, di cui al primo comma.

Alla copertura dell'onere fissato dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione:

per lire 2850 milioni, della categoria VI del titolo IV del bilancio pluriennale 1978-80, a partire dall'esercizio 1979;

per lire 150 milioni, della categoria VII del titolo IX del medesimo bilancio pluriennale e con la stessa decorrenza.

Correlativamente, viene ridotto da lire 49 miliardi a lire 31 miliardi l'importo del mutuo autorizzato dalla legge regionale 16 giugno 1978, n. 27 « Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1978 ».

Di conseguenza, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 vengono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazione in diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 051005015. — Contrazione mutui per avvio programma regionale di sviluppo	18.000.000.000	18.000.000.000

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazioni in diminuzione:

	Competenza	Cassa
Cap. 096209760. — Fondo globale spese di investimento ulteriori programmi di sviluppo (partita: completamento fognature, acquedotti, viabilità minore) . .	18.000.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	18.000.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 agosto 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1978, n. 40.
Norme sulle consulenze regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Ferma restando la disciplina vigente per i casi specifici previsti da apposite disposizioni di legge, l'attività generale di consulenza per il conseguimento di particolari obiettivi della amministrazione regionale, è regolata dalla presente legge.

Art. 2.

Limiti di applicabilità

Il ricorso alla consulenza di cui all'art. 1, può avvenire solo quando si tratti di attività anche progettuali richiedenti una specializzazione culturale o tecnica o scientifica o giuridico-amministrativa, quando non sia possibile avvalersi con risultato ottimale del personale regionale e non si ritenga possibile od opportuno avvalersi degli organi tecnici anche consultivi dello Stato.

Art. 3.

Le diverse forme di svolgimento della consulenza

L'attività di consulenza può essere conferita nelle seguenti forme:

a) mediante l'incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di particolari problemi;

b) mediante l'incarico per l'assistenza degli organi di amministrazione regionale in determinati settori, in cui sia richiesto l'apporto di esperti di particolare qualificazione.

Gli esperti possono operare individualmente o in collegio tra loro.

Ai fini dell'espletamento dell'incarico loro conferito hanno facoltà di accesso agli uffici ed agli atti della Regione nonchè di sentire i dirigenti responsabili degli uffici medesimi.

In ambedue le ipotesi, l'incarico può essere affidato o a docenti universitari o a persone cui sia notoriamente riconosciuta una specifica competenza oppure ad istituti od enti di studio e progettazione che abbiano rinomanza nazionale o internazionale, e comunque alle università o alle loro strutture organizzative interne individuate ai sensi del proprio ordinamento.

L'incarico deve essere a tempo determinato e, per quello previsto alla lettera *b*), conferibile sino ad un massimo di 50 unità complessivamente, non può essere superiore alla durata di un anno, anche se rinnovabile. Complessivamente non possono affidarsi alla stessa persona consulenze per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico; è inoltre escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio.

Ove possibile, la determinazione del compenso, comprensivo di spese ed onorari, deve essere fatta tenendo presenti le norme vigenti per la materia nell'ambito delle singole professioni o di professioni analoghe. Quando invece si tratti di consulenti operanti ai sensi della lettera *b*) del primo comma, il compenso e il rimborso delle spese può essere diversamente disciplinato in sede di contratto.

In nessun caso l'opera di consulenza ai sensi del presente articolo, può instaurare un rapporto di lavoro anche temporaneo.

Art. 4.

Modalità di conferimento dell'incarico

L'organo competente al conferimento degli incarichi di consulenza, previsti dall'articolo precedente, è la giunta regionale.

La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare gli elementi giustificativi della scelta menzionando espressamente la qualificazione, l'esperienza professionale del consulente o dell'organismo prescelto, oltre al compenso globale previsto, le modalità di pagamento, le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato ed il termine di conferimento.

Spetta al presidente, sulla base della delibera della giunta regionale, disporre la stipula del contratto con l'esperto e l'organo di consulenza stabilito.

Art. 5.

Indennità per la partecipazione a commissioni regionali

Ferma restando la disciplina particolare prevista da norme specifiche, la partecipazione di esperti esterni a commissioni previste per legge o comunque istituite con atto formale degli organi della Regione è compensata con un gettone di presenza, costituito da due indennità: una fissa in relazione alle spese direttamente sostenute ai sensi del primo comma dell'art. 4 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6, e successive modifiche, ed una variabile stabilita in rapporto alla qualificazione professionale richiesta per la partecipazione a detta commissione.

L'ammontare dell'indennità variabile è determinata dalla giunta regionale in relazione all'importanza dei lavori, fino ad un massimo di L. 18.000 per ogni seduta.

I compensi corrisposti a titolo di acconto e in virtù di deliberazioni esecutive della giunta regionale a persone che abbiano partecipato a commissioni regionali che hanno esaurito i loro compiti prima dell'entrata in vigore della presente legge, devono intendersi come corrispettivo integrale della collaborazione offerta, senza possibilità di conguaglio alcuno.

Art. 6.

La spesa per le prestazioni di consulenza di cui al precedente art. 3 per l'esercizio finanziario 1978 di presunte lire 250.000.000 è imputata al cap. 092009090 « Compensi ad estranei all'amministrazione per incarichi speciali » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1978.

La spesa per le indennità di cui al precedente art. 5 farà carico per l'esercizio 1978 al cap. 092009110 « Spese per il funzionamento di consigli, di comitati, di collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dello stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi l'ammontare delle pese di cui ai commi precedenti sarà fissato con le rispettive leggi di bilancio.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 3 agosto 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, n. 41.

Norme per l'organizzazione delle funzioni delegate in materia di beni ambientali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 7 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è istituito, all'interno del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia, il servizio per la tutela dei beni ambientali.

Parimenti sono istituiti, presso la sede dell'ufficio del genio civile regionale di ogni provincia, la commissione consultiva per i beni ambientali e, alle dipendenze del servizio per i beni ambientali, l'ufficio per i beni ambientali.

Art. 2.

La commissione consultiva per i beni ambientali è istituita con decreto del presidente della giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale all'urbanistica che la presiede, o, in sua vece, dal dirigente regionale del servizio di cui al primo comma del precedente art. 1;

b) dal dirigente dell'ufficio per i beni ambientali, competente per territorio;

c) da un esperto in materia di beni ambientali, designato dalla giunta regionale.

Quando si tratti di affari connessi con l'applicazione della legge 29 novembre 1971, n. 1097, la commissione consultiva per la provincia di Padova è integrata da un funzionario regionale, designato dalla giunta regionale fra i dipendenti del dipartimento per l'industria, le cave e le torbiere.

La durata della commissione è quella del consiglio regionale e comunque fino alla sua sostituzione.

Art. 3.

Salvo quanto previsto dal successivo art. 5, i provvedimenti degli organi statali centrali e periferici per l'esercizio delle funzioni delegate ai sensi dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono emanati dal presidente della commissione consultiva, competente per territorio, previo parere della stessa, in armonia con le direttive del presidente della giunta regionale e sotto la sua sorveglianza.

Per l'esercizio delle funzioni delegate il presidente della commissione consultiva si avvale dell'ufficio per i beni culturali territorialmente competente.

Quando si tratti di provvedimenti di particolare rilievo, in qualunque fase della procedura, il presidente della commissione, consultiva, di sua iniziativa o su richiesta del presidente della giunta regionale, ne dispone il rinvio al presidente della giunta stessa.

Contro il provvedimento del presidente della commissione consultiva è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12.

Per l'emanazione dei propri provvedimenti il presidente della giunta regionale si avvale del parere tecnico della commissione competente per territorio, e finchè non sia costituita, di quello del direttore del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia, salvo richiedere, quando sia necessario un supplemento di istruttoria, il parere della commissione tecnica regionale, di cui all'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27.

Art. 4.

La richiesta di preventivo nulla-osta, già di competenza della soprintendenza, sulle concessioni edilizie è inoltrata all'ufficio per i beni ambientali competente per territorio, esclusivamente tramite il comune interessato, corredata dal parere della commissione edilizia.

Art. 5.

L'approvazione dell'elenco delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la revoca o la modifica dello stesso elenco anche a norma del penultimo comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la designazione degli esperti all'interno delle commissioni, di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, sono adottate con deliberazione del consiglio regionale.

Alla nomina della commissione, di cui al precedente comma, provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto.

Art. 6.

In sede di prima applicazione della presente legge, la giunta regionale, con propria deliberazione, può, diversamente da quanto stabilito al precedente art. 1, determinare che l'ufficio per i beni ambientali e la commissione consultiva per i beni ambientali siano costituiti solo in alcune province con competenza anche sui territori di altre province e secondo le delimitazioni territoriali deliberate.

In via transitoria e fino all'entrata in funzione delle commissioni e degli uffici i provvedimenti di cui all'art. 3 sono emanati dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, sentito il parere del direttore del dipartimento per l'urbanistica e l'ecologia.

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 agosto 1978

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 4 agosto 1978, n. **42.**

Rifinanziamento della legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, concernente contributi in conto interessi alle imprese artigiane su mutui a medio termine.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **34** *del* 7 *agosto* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito in favore delle imprese artigiane, costituito dalla Regione con legge regionale 1° ottobre 1974, n. 50, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, già incrementato di lire 2.700 milioni con la legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, viene ulteriormente incrementato di L. 5600 milioni per l'esercizio finanziario 1978.

Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 è autorizzato un ulteriore finanziamento di lire 7.500 milioni per esercizio, il cui onere trova copertura nel titolo II, categoria II, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1978-80.

Art. 2.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

In diminuzione:	Competenza	Cassa
	—	—
Cap. 096209750. — Fondo globale spese d'investimento normali (partita: « Interventi per l'artigianato »)	3.600.000.000	—
Cap. 096209760. — Fondo globale spese d'investimento ulteriori programmi di sviluppo (partita: « Interventi per l'artigianato »)	2.000.000.000	—
Fondo finale di cassa .	—	5.600.000.000
	5.600.000.000	5.600.000.000
In aumento:		
Cap. 022002050. — Conferimento regionale al fondo per il concorso sul pagamento degli interessi gestito dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e al fondo centrale di garanzia	5.600.000.000	5.600.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 agosto 1978

TOMELLERI

(6871)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1978, n. **36.**

Proroga ed integrazione per l'anno 1978 della fidejussione regionale a favore di concessionari di pubblici servizi di trasporto di persone.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 16 *del* 19 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a rinnovare ed a integrare, con proprie deliberazioni, per l'anno 1978, la garanzia fidejussoria di cui all'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore delle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea, che abbiano ottenuto anticipazioni da istituti convenzionati con la Regione ai sensi dell'art. 4 della citata legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8.

La garanzia fidejussoria di cui al comma precedente può essere integrata fino all'importo totale, comprensivo del rinnovo, di lire 2.000 milioni relativi a capitale, interesse e spese accessorie e con le modalità di cui alla legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, a condizione che le aziende interessate abbiano assicurato la regolare effettuazione dei servizi per l'anno 1977, nonchè per il primo trimestre dell'anno 1978.

La giunta regionale comunicherà alla commissione consiliare competente i provvedimenti di rinnovo ed integrazione delle fidejussioni in atto.

Gli eventuali oneri, derivanti alla Regione per l'effetto della garanzia fidejussoria di cui ai precedenti commi, verranno recuperati sui contributi e sulle sovvenzioni di esercizio dovuti dalla Regione alle singole imprese concessionarie di pubblici servizi.

Art. 2.

I contributi sugli interessi nella misura del quattro per cento previsti dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1974, n. 8, dall'art. 3 della legge regionale 24 aprile 1976, n. 9, e dall'art. 2 della legge regionale 22 giugno 1977, n. 30, sono estesi alle anticipazioni assistite da garanzia fidejussoria regionale ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi con deliberazione della giunta regionale ed erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato.

L'erogazione dei contributi di cui agli articoli da 1 a 6 della legge regionale 26 gennaio 1978, n. 21 « Interventi regionali a favore dei pubblici servizi di trasporto » è disposta con decreto attuativo del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 3.

Agli oneri eventualmente derivanti alla Regione dalla prestazione delle garanzie fidejussorie di cui al precedente art. 1, si provvede, ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 31 agosto 1976, n. 40, con imputazioni al cap. 183103 iscritto nello stato di previsione della spesa 1978 « Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla Regione in dipendenza di autorizzazioni legislative ».

Agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al precedente art. 2, valutati in complessive lire 80 milioni, si provvede mediante riduzione della stessa somma dalla dotazione del « Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritti al cap. 183102 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978.

Nel medesimo stato di previsione al titolo I, sezione VI, rubrica VI, è istituito il cap. 166103 con la denominazione « Contributi sugli interessi per anticipazioni contratte nell'anno 1978 da aziende concessionarie di pubblici servizi di trasporto di persone e assistite da garanzia fidejussoria regionale » e con la dotazione di lire 80 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 aprile 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *marzo* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 14 *aprile* 1978, *prot.* 21502/4700).

(6609)

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1978, n. **37.**

Modifica della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20 - Aggregazione, previo distacco dal comune di Valnegra, della contrada denominata « L'Oro » al comune di Lenna, con la sostituzione della relazione descrittiva dei confini ad essa allegata.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La relazione descrittiva dei confini, allegata alla legge regionale 24 gennaio 1978, n. 20, avente per oggetto « Aggregazione previo distacco dal comune di Valnegra della contrada "L'Oro" al comune di Lenna », è sostituita da quella allegata alla presente legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 aprile 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *marzo* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 20 *aprile* 1978, *prot.* 20402/5001).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1978, n. **38.**

Integrazione alla legge regionale 30 giugno 1974, n. 33: « Norme per il funzionamento dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali ».

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 26 *aprile* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 17 della legge regionale 30 giugno 1974, n. 33, sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 17-*bis* (*Indennità di presenza*). — Ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate che partecipano ai lavori del collegio è attribuita un'indennità di presenza, per ogni giornata di seduta, nella seguente misura:

1) L. 30.000 al presidente o al componente che lo sostituisca nell'esercizio delle sue funzioni;

2) L. 20.000 agli altri componenti.

Art. 17-*ter* (*Rimborso delle spese di viaggio*). — Ai componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate che non risiedano nei comuni dove ha sede l'organo di controllo di cui fanno parte, spetta il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto è eseguito con mezzi pubblici, o il compenso chilometrico, al lordo delle ritenute di legge, nella misura di 1/4 del prezzo fissato dal Ministero dell'industria ed il commercio per un litro di benzina normale, per i percorsi effettuati con mezzi propri, computando le distanze dall'abitazione alla sede dell'organo di controllo.

Art. 17-*quater* (*Trattamento di missione*). — Ai presidenti ed ai componenti effettivi e supplenti del comitato di controllo e delle sezioni decentrate che, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, si rechino in località diverse dal comune ove ha sede l'organo di controllo, per partecipare a convegni o incontri inerenti all'esercizio delle loro funzioni, compete il rimborso delle spese di viaggio sostenute, o l'indennità chilometrica della misura e secondo le prescrizioni di cui al precedente articolo, nonchè il trattamento di missione stabilito dall'art. 2, comma secondo, della legge regionale 12 giugno 1975, n. 80 ».

Art. 2.

Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

1) legge regionale 25 febbraio 1972, n. 3: Determinazione dell'indennità di presenza spettante ai componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

2) legge regionale 14 dicembre 1973, n. 57: Trattamento di missione e rimborso delle spese di viaggio ai componenti del comitato e delle sezioni di controllo.

Art. 3.

Al complessivo onere annuo previsto in lire 400 milioni si provvede con gli stanziamenti del cap. 122100 « Spese per la indennità, il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio dei componenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate di controllo » annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

Art. 4.

Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1978.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 26 aprile 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *marzo* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 24 *aprile* 1978, *prot.* 20202/5173).

(6610)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. **39.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

(6611)

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1978, n. 40.

Acquisto di complesso immobiliare per la sede centrale degli uffici e servizi della Regione.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 12 *giugno* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a deliberare condizioni, termini e modalità di acquisto dei seguenti immobili da destinare a sede centrale degli uffici e servizi della giunta e del consiglio regionale, nonchè a sede di enti, istituti, comitati, consorzi, aziende dipendenti dalla regione:

a) il complesso immobiliare oggi denominato « Centro Pirelli » ubicato in Milano e costruito sull'intero isolato compreso fra piazza Duca d'Aosta e le vie Pirelli, Galvani e Filzi, attualmente della S.p.a. Industrie Pirelli;

b) l'autorimessa in Milano costruita all'interno dell'isolato compreso fra le vie: Filzi, Pirelli, Fara e Galvani, con accesso dalle vie Filzi e Fara, attualmente della S.p.a. Costruzione Gestione Autorimesse CO.GE.A., in corso di incorporazione nella Industrie Pirelli S.p.a.

Il prezzo di acquisto per contanti è stabilito nell'ammontare massimo di L. 41.100.000.000 per il complesso immobiliare di cui alla lettera *a*), e di L. 1.900.000.000 per l'autorimessa di cui alla lettera *b*), oltre gli oneri fiscali (I.V.A. 14%) in quanto dovuti per rivalsa dalla Regione acquirente, a norme di legge.

Art. 2.

In aggiunta al prezzo di acquisto dell'immobile, aderenze e pertinenze immobiliari, impianti e dotazioni fisse, la giunta regionale è autorizzata a liquidare le spese e gli oneri inerenti e conseguenti gli atti pubblici di compravendita, nonchè quelli concernenti gli onorari ed i rimborsi dovuti agli esperti incaricati delle verifiche tecniche ed economiche del complesso immobiliare oggetto dell'acquisto.

La giunta regionale è infine autorizzata ad acquistare le dotazioni mobili e le attrezzature ritenute utili al funzionamento dei servizi dei complessi immobiliari di cui all'art. 1, lettere *a*) e *b*), e necessarie a garantire la continuità operativa dei servizi medesimi, nonchè a predisporre tutti i progetti e relativa esecuzione delle opere, provviste ed installazioni necessarie alla ristrutturazione ed al completamento dei servizi della giunta e del consiglio regionale, ivi compresa la sala per le adunanze del consiglio medesimo.

Le deliberazioni della giunta regionale previste dal precedente e dal presente articolo debbono essere assunte su parere conforme di una speciale commissione consiliare da costituire ai sensi dell'art. 16 dello statuto.

Art. 3.

Al finanziamento della spesa per l'acquisto del complesso immobiliare, delle dotazioni mobiliari e delle attrezzature, nonchè di quella necessaria per la ristrutturazione ed il completamento dei servizi della giunta e del consiglio regionale, determinate, entro i limiti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, in complessive lire 52 miliardi, si fa fronte, conformemente alle previsioni relative a nuovi provvedimenti legislativi del bilancio pluriennale 1978-81, quadro B, voce 1.2.5. « Acquisizione delle sedi, dei beni, dei servizi e delle utenze », allegato esplicativo 1.2.5.1. « Acquisto della sede regionale », con l'utilizzo, per altrettanto importo ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 ottobre 1977, n. 56, delle risorse finanziarie risultate disponibili a seguito dell'applicazione dell'art. 6 della citata legge regionale 56/77 e accertate con i decreti del presidente della giunta regionale n. 77 del 20 febbraio 1978 e n. 118 del 13 marzo 1978 in complessive L. 60.955.588.804.

Dell'utilizzo delle economie determinate con gli anzidetti decreti presidenziali, sarà tenuto conto nella determinazione del saldo finanziario relativo alla gestione del bilancio per l'esercizio 1977.

Art. 4.

In conseguenza delle determinazioni di cui ai precedenti articoli, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1978, sono apportate le seguenti variazioni:

al titolo II, sezione I, rubrica 2ª, sono istituiti:

a) il cap. 212100, cat. 8ª, con la denominazione « Spesa per l'acquisizione di beni immobili da destinare a sede degli uffici e servizi regionali, compresi oneri e spese accessori », e con la dotazione di L. 49.250.000.000;

b) il cap. 212101, cat. 9, con la denominazione « Spese per interventi di sistemazione e adattamento dei locali della sede degli uffici e servizi regionali e per la fornitura di mobili e attrezzature per gli stessi » e con la dotazione di L. 2.750.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 12 giugno 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 18 *maggio* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 10 *giugno* 1978, *prot.* 22702/6689).

(6612)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1978, n. 41.

Bilancio pluriennale 1978-81.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 23 *giugno* 1978)

(*Omissis*).

(6613)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 42.

Modifiche ed integrazioni dell'art. 54 della legge regionale del 29 gennaio 1975, n. 28 e dell'art. 3 della legge regionale del 10 maggio 1977, n. 24.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 54 della legge regionale 29 gennaio 1975, n. 28, è sostituito dal seguente:

« Il collegio dei revisori dei conti è costituito da quattro componenti di cui tre sono nominati dalla giunta regionale ed uno dal Ministero del tesoro con funzioni di presidente.

I componenti nominati dal Ministero della sanità e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano dalla carica stessa alla data della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento con cui la giunta nomina i componenti il collegio ai sensi del comma precedente ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1977, n. 24, è modificato come segue:

« L'esercizio del diritto di cui al quarto comma dell'art. 5 della legge regionale 18 gennaio 1977, n. 3, è altresì esteso al personale amministrativo di ruolo, non collocato in ruolo in soprannumero, in servizio presso l'ente ospedaliero soggetto a scorporo a norma della legge regionale 19 dicembre 1976, n. 50 ».

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 luglio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° giugno 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 luglio 1978, prot.* 20902/7795)

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1978, n. 43.

Interventi straordinari in dipendenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 1977.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 10 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le somme destinate agli interventi di competenza della regione Lombardia da attuare in dipendenza degli eventi calamitosi dell'ottobre 1977 nei comuni indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 della legge, 3 gennaio 1978, n. 2, sono ripartite come segue:

lire 8.751,612 milioni per inteventi nel territorio della provincia di Pavia;

lire 4.950 milioni per interventi nel territorio della provincia di Milano;

lire 450 milioni per interventi nel territorio della provincia di Bergamo.

I lavori relativi a detti interventi sono attuati dalla Regione, dalle provincie, dalle comunità montane e dai comuni interessati secondo un programma da approvarsi dalla giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, nel quale saranno individuati per ciascuna opera l'ammontare del contributo e le responsabilità di esecuzione dei progetti.

Art. 2.

Per quanto riguarda le procedure di esecuzione delle opere di cui alla presente legge si applicano, se non incompatibili con la vigente legislazione regionale, le norme di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1

Per le procedure espropriative o di imposizione di servitù, si applicano le vigenti norme in materia, anche per quanto concerne la determinazione degli indennizzi.

Art. 3.

I progetti da redigersi a cura e spese degli enti esecutori diversi dalla regione devono essere approvati dagli enti stessi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del programma degli interventi e di assegnazione dei fondi.

I progetti da redigersi da parte della Regione sono predisposti dagli uffici regionali ed approvati dal presidente della giunta regionale o dagli assessori competenti se delegati, i quali dispongono contemporaneamente in favore dei funzionari delegati l'accreditamento di una somma sino a nove decimi dell'importo della spesa autorizzata.

L'accreditamento di fondi per i lavori previsti dai progetti di cui al primo comma viene disposto, nella stessa misura di cui al comma precedente, in favore del legale rappresentante dell'ente beneficiario, all'atto della presentazione del verbale di consegna dei lavori stessi.

All'erogazione del saldo si provvederà con il decreto di approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 4.

Nell'erogazione degli acconti e del saldo è compreso anche l'ammontare per I.V.A., il quale deve essere incluso nelle previsioni progettuali, fra le somme a disposizione dell'amministrazione appaltante.

Art. 5.

Per i progetti di importo inferiore a lire 800 milioni non è richiesto il parere di alcun organo consultivo regionale. Gli altri progetti devono essere sottoposti all'esame della commissione tecnico-amministrativa regionale.

In ogni progetto può essere inclusa, oltre alle spese per eventuali espropri o servitù, una somma non superiore al 15 % della spesa per far fronte ad eventuali maggiori oneri concernenti aumenti di appalto e revisione dei prezzi contrattuali.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per progettazione e direzione dei lavori.

Art. 6.

Per tutti gli interventi di cui alla presente legge che comportino spese per lavori di importo netto superiore a lire 150 milioni, la nomina del collaudatore è disposta dal presidente della giunta regionale o dagli assessori competenti, se delegati.

Art. 7.

Qualora gli enti designati per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge non vi provvedano entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 3, il presidente della giunta regionale o gli assessori competenti, se delegati, assegnano un ulteriore termine di trenta giorni trascorso il quale, in caso di persistente inattività, la giunta regionale dispone i necessari interventi sostitutivi a mezzo del competente ufficio periferico regionale.

Analoghi interventi sostitutivi sono disposti dalla stessa giunta in caso di richiesta degli enti interessati.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 14.151.612.000, si fa fronte con i contributi straordinari assegnati alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 7, terzo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 2, e dalla Comunità economica europea.

Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

A) *Stato di previsione dell'entrata*:

al titolo III, categoria I, rubrica 1ª è istituito il capitolo 311144 con la denominazione « Contributo straordinario della Comunità economica europea per interventi conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nell'ottobre 1977 », e con la dotazione di L. 251.612.000.

B) *Stato di previsione della spesa*:

1) la dotazione del cap. 281100 «Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivante da nuovi provvedimenti legislativi regionali » è ridotta dell'importo di lire 13.900 milioni;

2) al titolo II, sezione VI, rubrica 5ª è istituito il capitolo 265220, cat. 10ª con la denominazione « Finanziamento degli interventi per la realizzazione e il ripristino di opere pubbliche in dipendenza degli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 1977 » e con la dotazione di L. 14.151.612.000.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 luglio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 1° giugno 1978 e vistata dal commissario del Governo con nota dell'8 luglio 1978 prot.* 22802/7828).

(6614)

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1978, n. **44**.

Modifiche e norme integrative alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, in materia di edificabilità dei suoli.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto comma dell'art. 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, è sostituito dai seguenti:

« 5. Per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, i cui progetti debbono essere corredati dal computo metrico estimativo e dai prezzi unitari risultanti dai listini della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia, gli oneri di urbanizzazione, se dovuti, sono riferiti:

a) alla superficie virtuale ottenuta dividendo il costo complessivo delle opere oggetto di concessione per il costo unitario stabilito annualmente con il decreto ministeriale previsto dall'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, quando si tratta di edifici con destinazione diversa da quella residenziale;

b) alla volumetria ottenuta quadruplicando il valore della anzidetta superficie virtuale quando si tratti di edifici con destinazione residenziale.

6. Nei casi di cui al comma precedente il concessionario può tuttavia chiedere che gli oneri di urbanizzazione siano riferiti alla volumetria reale o alla superficie reale interessate dallo intervento, secondo che si tratti rispettivamente di edifici a destinazione residenziale o diversa dalla residenza; in tal caso non è prescritta la presentazione del computo metrico di cui al comma precedente ».

Art. 2.

1. All'art. 15, quarto comma, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, sono soppresse le parole « adibiti ad attività produttive ».

Art. 3.

1. All'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, sono aggiunti i seguenti commi:

« 10. Il consiglio regionale aggiorna, in coordinamento con l'attuazione della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 11, l'elenco dei comuni tenuti a formare il piano delle zone di edilizia economico-popolare previsto dall'art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

11. L'estensione delle zone da includere in tali piani rimane regolata dalle norme di cui all'art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10; i comuni non obbligati, anche se tenuti alla redazione del programma pluriennale di attuazione, possono formare i piani di zona per una estensione inferiore al quaranta per cento di quella necessaria a soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa nel periodo considerato; la proporzione determinata in concreto secondo tale criterio tra le aree destinate ad edilizia economico-popolare e le aree destinate ad edilizia privata deve essere osservata nella formazione del programma pluriennale di attuazione da parte dei comuni che vi siano obbligati ».

Art. 4.

1. Al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, le parole « entro sei mesi » sono sostituite dalle parole « entro il 31 dicembre 1978 ».

2. Il comma undicesimo dell'art. 18 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, è sostituito dal seguente:

« 11. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 devono essere adottate entro il 31 dicembre 1978. Fino a tale data conservano efficacia i programmi pluriennali già approvati, salvo che sia stato approvato un nuovo programma pluriennale di attuazione, e l'efficacia dei programmi scaduti può essere prorogata per un periodo di tempo non eccedente la data stessa ».

Art. 5.

Norma transitoria

1. In prima applicazione della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60, i consigli comunali, in sede di formazione del progetto del secondo programma pluriennale di attuazione ai sensi del terzo comma dell'art. 18 della legge medesima, valutano lo stato di realizzazione del primo programma pluriennale di attuazione con particolare riferimento alle aree in esso incluse per le quali gli aventi titolo non abbiano presentato istanza di concessione o non abbiano adempiuto a quanto prescritto dall'art. 7 della legge regionale suddetta, e hanno facoltà di individuare quali delle predette aree siano da assoggettare ad esproprio e quali da includere nel secondo programma, sulla base di motivate esigenze di interesse pubblico da riferirsi a ciascuna di esse.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 luglio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *giugno* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *luglio* 1978 *prot.* 21302/8325).

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1978, n. **45**.

Rifinanziamento del fondo regionale per la montagna per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 20 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1978, a carico del bilancio regionale, la spesa di lire 4.500 milioni per il rifinanziamento del fondo regionale per la montagna di cui al primo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 gennaio 1974, n. 12.

Qualora con legge statale si provvede a nuovo finanziamento a favore delle comunità montane a carico del bilancio dello Stato, lo stanziamento di cui al primo comma va inteso quale anticipazione della quota statale spettante alla regione per il 1978 nei limiti della quota stessa.

Art. 2.

L'ammontare complessivo del fondo regionale per la montagna, determinato ai sensi del precedente art. 1, è ripartito tra le comunità montane in conformità alla allegata tabella *A*), che costituisce parte integrante della presente legge, ed è destinato al finanziamento dei programmi annuali delle comunità montane di cui agli articoli 5 e 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per l'anno 1978.

In conformità alla tabella *A*) è altresì ripartita la somma di L. 492.172.000 corrispondente alla quota integrativa del fondo regionale per la montagna assegnata dallo stato alla regione per l'anno 1977 non impegnata nel corso dell'esercizio medesimo e come tale conservata nel conto dei residui, al cap. 261101 dello stesso esercizio finanziario.

I programmi annuali di cui agli articoli 5 e 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per l'anno 1978 devono essere presentati alla Regione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione di cui all'ultimo comma dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con allegato il verbale di chiusura dell'esercizio precedente.

La liquidazione della spesa è disposta, a favore delle singole comunità montane, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore delegato.

Art. 3.

In conseguenza delle determinazioni di cui agli articoli precedenti allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 281100 « Fondo globale per il finanziamento delle spese in conto capitale derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali », è ridotta dell'importo di lire 4.500 milioni;

al cap. 261101 « Fondo regionale per la montagna », già iscritto per memoria è assegnata la dotazione di lire 4.500 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 19 luglio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *giugno* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *luglio* 1978, *prot.* 22502/7889).

(*Omissis*).

(6615)

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1978, n. **46.**

Inquadramento del personale trasferito alla regione Lombardia dal soppresso Ente gioventù italiana, in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

(*Pubblicata nel* 2° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 25 *luglio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale di cui alla legge regionale 4 marzo 1974, n. 13, e trasferito alla regione Lombardia con l'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, è inquadrato nel ruolo del personale della giunta regionale, amministrazione generale, secondo l'allegata tabella di corrispondenza.

Art. 2.

La Regione subentra a tutti gli effetti nei contratti di lavoro e di appalto esistenti fra il soppresso ente « Gioventù italiana » ed il personale addetto ai servizi di guardiania e di pulizia degli impianti trasferiti.

La Regione si riserva di uniformare detti contratti, anche sotto il profilo previdenziale e assicurativo, e di trasferirli agli enti ai quali saranno affidati gli impianti.

Art. 3.

Il contingente globale ed i contingenti delle singole qualifiche funzionali del ruolo del personale della giunta regionale, amministrazione generale, previsti dall'art. 1, secondo comma, della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, e successive modificazioni, per effetto di quanto previsto dall'art. 1 della presente legge, risultano così modificati:

RUOLO DEL PERSONALE DELLA GIUNTA

a) *amministrazione generale*:

qualifica 1ª	n. 37
qualifica 2ª	n. 123
qualifica 3ª	n. 314
qualifica 4ª	n. 501
qualifica 5ª	n. 651
qualifica 6ª	n. 547
qualifica 7ª	n. 239
qualifica 8ª	n. 100
Totale	n. 2.512

b) *docenti della formazione professionale*:

qualifica 5ª	n. 407
qualifica 6ª	n. 180
Totale	n. 587

Dotazione organica complessiva del personale della giunta n. 3099.

Art. 4.

Agli oneri conseguenti all'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, già considerati in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, si provvede con i fondi stanziati sui capitoli relativi a « Spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale nonchè a quelli concernenti il compenso per lavoro straordinario e per rimborso spese ed indennità di missione ».

Per quanto attiene, invece, agli oneri derivanti dal precedente art. 2, si provvede con i fondi stanziati sui capitoli di spesa corrente concernenti « Spese per pulizia, illuminazione, custodia e vigilanza dei locali, ecc. », iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1978.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 24 luglio 1978

GOLFARI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 19 *giugno* 1978 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 21 *luglio* 1978, *prot.* 20202/8510).

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Qualifica rivestita nell'ente di provenienza	Qualifica funzionale nella quale viene operato l'inquadramento nel ruolo della regione Lombardia: Qualifica	Maggior.
Ragioniere principale	5ª	12,50
Archivista capo direttore 1ª, 2ª e 3ª classe	5ª	
Alunno d'ordine	3ª	
Avventizio di IV categoria	2ª	12,50

(6616)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100782690)